

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, MAMMÌ, BANDIERA, BATTAGLIA, BOGI,
GUNNELLA, LA MALFA, OLCESE, ROBALDO**

Presentata il 9 gennaio 1980

Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGI! — Il problema della riorganizzazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in una visione che tenga conto delle trasformazioni avvenute in questi ultimi anni, sta da tempo richiamando l'attenzione sia degli studiosi che degli operatori pratici, dopo la prima fase seguita alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Questa legge, pur intesa ad attuare l'articolo 125 della Costituzione, da un lato con l'attribuire ai tribunali amministrativi regionali anche la cognizione delle controversie degli organi statali ad efficacia ultraregionale (competenza attribuita peraltro in misura preponderante al tribunale regionale del Lazio) si è venuta a porre in contrasto con la norma costituzionale

citata che aveva previsto tali organi come giurisdizioni amministrative locali (Atti Assemblea Costituente pagina 2813), dall'altro lato, pur nel quadro di una differenziazione organizzativa degli organi locali di primo grado rispetto al Consiglio di Stato, come espressamente prevista dall'articolo 103 della Costituzione, ha tuttavia operato una commistione fra il personale delle due magistrature. Questa commistione è avvenuta non solo preponendo alla presidenza dei tribunali regionali magistrati del Consiglio di Stato ma costituendo un organo di governo della carriera dei magistrati dei TAR composto anche da Consiglieri di Stato.

Orbene, mentre la prima delle indicate anomalie, e cioè l'attribuzione ad organi locali di giustizia amministrativa del sin-

dacato su atti del potere centrale ad efficacia generale (l'anomalia è particolarmente rilevante ove si consideri che l'articolo 125 della Costituzione è collocato nel titolo delle Regioni) non trova nessuna giustificazione, la seconda, e cioè l'interferenza di magistrati del Consiglio di Stato nell'attività e nel governo TAR aveva trovato riscontro nell'esigenza di consentire l'avvio dei nuovi organi di giustizia sotto la guida di magistrati già esperti nel settore della giustizia amministrativa.

In vista del superamento di questa prima fase occorre perciò eliminare tali anomalie, restituendo al Consiglio di Stato (sia pure articolato in due gradi di giurisdizione) la cognizione delle controversie su atti ad efficacia ultraregionale, e dando altresì ai tribunali amministrativi regionali, per i quali non è previsto dalla Costituzione un collegamento organizzativo con il Consiglio di Stato, la piena autonomia, ristrutturandone l'organizzazione nel senso di attribuire ai magistrati dei TAR, una volta conclusa la fase transitoria iniziale, la possibilità di accedere alla Presidenza dei tribunali regionali ed escludendo dall'organo di governo della loro carriera i magistrati del Consiglio di Stato.

Peraltro, per consentire l'acquisizione in seno al Consiglio di Stato delle esperienze maturate dai magistrati regionali è utile riservare a questi un terzo di posti di consigliere di Stato da conferire ai più meritevoli con un concorso per titoli.

Un disegno legislativo che dovesse affrontare poi il problema delle carriere avulso da quello delle funzioni, risulterebbe palesemente errato, perché si correrebbe il rischio di preconstituire strutture non adeguate rispetto alle necessarie riforme funzionali che fossero successivamente affrontate.

La contemporaneità della disciplina attinente ai due aspetti, quello organizzativo e quello funzionale, consente di eliminare tale inconveniente ed appare perciò come il metodo più razionale per affrontare con serietà la riforma degli istituti di giustizia amministrativa.

Quanto alla possibilità di unificare in un solo ordine i magistrati dei TAR e

quelli del Consiglio di Stato, essa urterebbe contro invalicabili ostacoli d'ordine costituzionale perché, a differenza che per la magistratura ordinaria prevista come ordine autonomo ed unitario, gli organi di giustizia amministrativa sono espressamente previsti dagli articoli 100, 103 e 125 della Costituzione come organizzativamente distinti. Inoltre il Consiglio di Stato esercita non solo funzioni giurisdizionali amministrative, ma anche compiti di consulenza giuridico-amministrativa, laddove i TAR sono previsti dalla Costituzione come titolari di sole funzioni giurisdizionali, talché l'unificazione delle carriere verrebbe ad incidere, alterandole, su strutture fra loro non omogenee. Inoltre l'unificazione dei ruoli imporrebbe l'istituzione di un organo unificato di autogoverno il che suscita perplessità, anche in considerazione dell'assoluta prevalenza numerica dei magistrati degli organi regionali di giustizia amministrativa. È chiaro, infatti, che sarebbe irrimediabilmente menomata l'indipendenza del Consiglio di Stato, considerato dalla Costituzione come istituto tipico e quindi organizzativamente autonomo, giacché esso verrebbe governato da un organo composto, in misura peraltro prevalente, da magistrati ad esso estranei.

In conformità al dettato costituzionale, va dunque seguita la scelta di fondo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei TAR, che prevede la distinzione dei ruoli organici di questi rispetto al Consiglio di Stato. Occorre però correggere, come si è detto, le anomalie di questo sistema con l'escludere ogni interferenza dei magistrati del Consiglio di Stato rispetto all'attività degli organi periferici di giustizia amministrativa, una volta consolidatasi la fase di avvio di questi organi.

Né può ritenersi che a seconda che si scelga o meno la strada della unificazione dei ruoli possano conseguire privilegi per l'uno o l'altro ordine. Un simile modo di impostare i termini del problema muove dall'errore di considerare il Consiglio di Stato ed i TAR come portatori di interessi fra loro confliggenti, mentre non è concepibile che simili organi — se correttamente funzionanti — possano perseguire

interesse diverso da quello della giustizia nell'amministrazione.

Il problema è dunque quello di delineare un sistema che assicuri la massima efficienza della giustizia amministrativa e della funzione consultiva nell'interesse pubblico e non nell'interesse corporativo dell'una o dell'altra carriera.

In questa prospettiva l'unificazione dei ruoli appare, quale che sia il sistema provvisoriamente costruito, il primo passo verso un sistema di accesso al Consiglio di Stato come normale sviluppo della carriera dei magistrati dei TAR che, sotto pressioni corporative, tenderebbe ad istituire un ordinamento, in cui il prevalere dell'anzianità su ogni titolo di merito individuale finirà col mortificare a un tempo l'interesse dei magistrati dei TAR più preparati e l'interesse pubblico a che le funzioni più delicate siano esercitate dai magistrati più idonei.

È certamente da preferire, invece, un sistema fondato rigorosamente sul merito che, senza menomare in alcun modo l'indipendenza dei magistrati dei TAR, consenta a tutti una propria carriera (assai migliore — sotto il profilo del rapporto fra posti direttivi ed organico — di quella dei magistrati ordinari) e permetta ai più meritevoli, che vogliano partecipare ad appositi concorsi per titoli, di accedere al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne il reclutamento dei magistrati del Consiglio di Stato è parso, quindi, opportuno prevedere, accanto al tradizionale selettivo concorso per titoli ed esami scritti e orali e alla provvista governativa, un concorso per soli titoli riservato ai magistrati dei TAR, disciplinato in modo da tener conto esclusivamente del merito e non dell'anzianità. A tale scopo si propone che gli unici titoli valutabili siano le pubblicazioni scientifiche in materia giuridica e le decisioni più recenti. Per quanto riguarda queste ultime, è stato elaborato un metodo che consente di evitare gli inconvenienti riscontrati in passato in analoghi procedimenti, in quanto è previsto che le sentenze da valutare come titoli siano estratte a sorte tra un congruo numero di pronunce scelte

dal magistrato concorrente, il quale ha, quindi, interesse a raggiungere in tutta la sua produzione un alto livello qualitativo.

Si propone, altresì, di aggregare ai consiglieri di Stato di carriera magistrati onorari, designati dalle regioni, nonché un limitato numero di esperti in discipline scientifiche. La presenza di magistrati di provenienza regionale appare opportuna, sia in relazione alla nuova struttura dello Stato, sia in relazione alla prevista facoltà delle regioni di avvalersi della consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato. Gli esperti dovrebbero, invece, recare il contributo di particolari conoscenze tecniche (ad esempio in materia igienico-sanitaria, urbanistica, ecc.) specie all'attività consultiva, che — come è noto — non concerne soltanto i profili tecnico-giuridici.

Il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato è, di conseguenza, integrato da uno dei membri di designazione regionale.

In materia di sospensione o destituzione dei magistrati del Consiglio di Stato è parso opportuno mantenere il sistema che prevede il parere obbligatorio della Adunanza generale. Tale sistema offre, infatti, idonee garanzie contro possibili abusi, in quanto fa partecipare alla deliberazione (dalle cui conclusioni il Consiglio dei Ministri, competente ad adottare la delibera finale, non potrebbe discostarsi se non con adeguata motivazione) tutti i magistrati del Consiglio, e non una loro ristretta rappresentanza.

In materia di incompatibilità e di collocamento fuori ruolo viene prevista una precisa disciplina. Per evidenti esigenze di continuità nel funzionamento degli organi costituzionali, sforniti di ruoli propri, non vengono, però, posti limiti temporali alla permanenza nella posizione di fuori ruolo nei confronti dei magistrati ai quali siano affidati incarichi di carattere continuativo presso la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Notevoli innovazioni si propongono poi in ordine alla composizione dei TAR.

In primo luogo si ritiene necessaria l'unificazione delle attuali qualifiche di re-

ferendario, primo referendario e consigliere, alle quali non corrisponde una effettiva diversità di funzioni.

Si istituisce, poi, la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale e si prevede, così come nel Consiglio di Stato, l'aggregazione di magistrati onorari designati dalla Regione. Correlativamente si prevede che il collegio giudichi con tre membri di carriera e con due membri designati dalle regioni.

Il Consiglio di presidenza dei TAR dovrebbe essere formato in modo da rappresentare tutte le categorie di magistrati (presidenti, consiglieri, consiglieri di designazione regionale), scelti col sistema, già adottato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del sorteggio, il quale ha dato buoni risultati e appare il più semplice e il più adatto a un corpo di magistrati non molto numeroso, in cui si dovrebbe presumere una certa omogeneità di interessi (almeno all'interno di ogni categoria).

Lo stipendio dei magistrati di carriera, sia del Consiglio di Stato che dei TAR, è determinato in relazione a quello previsto per i magistrati ordinari. Nell'ambito dell'unica qualifica di consigliere di TAR sono previste tre classi di stipendio.

Il trattamento economico di presidente è connesso alla qualifica, la quale si consegue nei limiti dei posti disponibili. Non si è ritenuto, infatti, di riprodurre il sistema adottato nella magistratura ordinaria, rispetto al quale sono state formulate da parte dell'opinione pubblica più qualificata serie e fondate critiche.

Per i membri designati dalle regioni è prevista un'indennità, stabilita annualmente.

Per quanto concerne la disciplina della funzione consultiva del Consiglio di Stato, si propongono importanti innovazioni, strettamente connesse a quelle relative alla sua organizzazione.

L'estensione alle regioni e a enti pubblici a carattere nazionale della facoltà di chiedere il parere del Consiglio di Stato tiene conto della nuova struttura dell'ordinamento e non implica alcuna invasione nella sfera di autonomia di questi enti, sia perché il Consiglio di Stato non

può considerarsi organo dello Stato-persona, sia perché il parere è sempre facoltativo e non vincolante.

Evidente è l'utilità di una simile consulenza, che può servire in molti casi a realizzare il coordinamento fra le attività amministrative delle regioni e dello Stato senza il ricorso a procedimenti autoritari, ma solo grazie all'autorevolezza dell'organo consultivo chiamato a pronunciarsi.

Degna di nota è anche l'innovazione relativa alla pubblicità dei pareri. L'utilità di una pronuncia preventiva, idonea ad evitare incertezze e controversie, è stata finora limitata dalla regola generale della segretezza dei pareri. Vero è che la normativa vigente prevede la possibilità di pubblicare i pareri su autorizzazione del Ministero richiedente, ma tale procedimento comporta sempre un certo ritardo nella diffusione delle pronunce emesse in sede consultiva. Appare, dunque, preferibile prevedere la pubblicità dei pareri in via generale, salva la possibilità dell'amministrazione richiedente di vietarne espressamente la diffusione, quando essa risulti contraria al pubblico interesse.

Nell'ambito della funzione consultiva assume autonomo rilievo l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che è parso opportuno conservare. Si tratta, infatti, di un rimedio contro gli atti amministrativi definitivi largamente utilizzato, specialmente nell'ambito del pubblico impiego, in considerazione della sua semplicità ed economicità.

La disciplina del ricorso straordinario corrisponde, in parte, a quella già vigente, quale si desume anche dalla giurisprudenza. Al riguardo è sembrato utile, a fini di chiarezza, recepire in norme espresse i principi enunciati in giurisprudenza sull'inammissibilità di ricorsi straordinari proposti in materie devolute a giurisdizioni speciali (quale la Corte dei conti).

L'istruttoria dei ricorsi straordinari dovrebbe essere delegata alle regioni per i ricorsi contro atti delle regioni stesse o di enti da loro controllati. È stato, infatti, rilevato nella pratica che alcuni Ministeri, privi ormai di uffici periferici

in diretto rapporto con le amministrazioni locali, trovano difficoltà a provvedere alla istruttoria, la quale comporta talvolta anche accertamenti di fatto che vanno eseguiti sui luoghi.

Al fine di rendere più spedito l'iter del ricorso straordinario si propone, poi, di fissare termini per l'istruttoria e si prevede espressamente che, dinanzi all'inerzia dell'Amministrazione referente e di quella resistente, possa rendersi ugualmente il parere traendo argomento di prova dal comportamento delle amministrazioni stesse. Si prevede, altresì, un rimedio contro l'inerzia dell'amministrazione referente a provvedere sulla decisione del ricorso sulla base del parere già emesso.

Sono stati, poi, eliminati, nella nuova disciplina che si propone di adottare, i due più gravi inconvenienti del ricorso straordinario, e cioè l'incompletezza del contraddittorio e l'assenza di misure cautelari.

Sotto il primo profilo si dispone che le parti possano accedere alla segreteria della sezione consultiva competente per prendere visione degli atti e presentare ulteriori deduzioni.

Sotto il secondo profilo, si prevede che la sezione consultiva (o, in via provvisoria, il suo presidente) possa emettere provvedimenti cautelari. L'innovazione non appare in contrasto con la natura consultiva della funzione svolta in questa materia dal Consiglio di Stato, giacché, se si ammette che in materia di ricorsi straordinari le sezioni consultive emettano pronunce strumentali (quali quelle istruttorie) di natura ordinaria, deve anche ammettersi che, con espressa disposizione di legge, si attribuisca alle sezioni consultive il potere di emettere ordinanze cautelari.

Anche per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni i ricorsi straordinari vengono parificati a quelli giurisdizionali.

Rilevanti innovazioni, rispetto al sistema precedente, vengono apportate anche alla disciplina della funzione giurisdizionale.

Nell'elencare le materie in cui il giudice amministrativo esercita giurisdizione

esclusiva e giurisdizione di merito si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento a istituti ormai del tutto superati. Sono state, inoltre, previste nuove importanti ipotesi di giurisdizione di merito: di particolare rilievo è la materia delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici impiegati, ai quali si appresta così la tutela più efficiente e completa. Degna di nota è l'estensione della giurisdizione esclusiva a tutte le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d'urgenza.

Per quanto concerne le questioni di giurisdizione, è stata confermata l'applicabilità nel giudizio amministrativo del regolamento preventivo di giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare l'abuso di tale istituto, è stato previsto che il giudice *a quo* abbia la facoltà e non l'obbligo di sospendere il giudizio. È così possibile evitare la paralisi del processo in presenza di questioni manifestamente infondate. Allo scopo di evitare l'abuso del regolamento preventivo è stato, altresì, disposto che esso non possa essere proposto quando si assuma che nessun giudice possa conoscere della controversia.

Riguardo alla competenza dei TAR, si è abbandonato il criterio della competenza territoriale derogabile, in relazione alla particolare composizione di ciascun tribunale, di cui fanno parte membri designati dalle varie regioni.

I criteri di competenza sono stati definiti con la massima precisione. Ad esempio, riguardo al foro degli impiegati pubblici, è stato precisato che per sede di servizio s'intende quella del momento in cui è stato adottato l'atto impugnato.

La competenza in primo grado del Consiglio di Stato è prevista per le controversie non aventi carattere locale. La ripartizione della competenza di primo grado fra Consiglio di Stato e TAR risponde, in tal modo, ai criteri suggeriti dalla Costituzione, la quale, come risulta dai lavori preparatori e dallo stesso testo dell'articolo 125, ha inteso dare una dimensione regionale agli organi « locali » della giustizia amministrativa già esistenti

(le giunte provinciali amministrative) la cui competenza era limitata a controversie di rilevanza territorialmente limitata.

Si ritiene, tuttavia, opportuno mantenere il principio, affermato dal legislatore del 1971, del doppio grado generalizzato a tutte le controversie amministrative. Pertanto, innovando profondamente rispetto al sistema vigente, si prevede una competenza d'appello dell'Adunanza plenaria rispetto alle pronunce emesse in primo grado dalle sezioni del Consiglio di Stato, simile alla competenza che le norme vigenti attribuiscono, in materia di conto e di responsabilità, alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Le questioni di competenza vengono risolte in modo da non far gravare eccessivi oneri sulle parti. A tal fine è previsto che il fascicolo venga trasmesso d'ufficio al giudice dichiarato competente, dinanzi al quale il processo continua, senza necessità di riassunzione.

Il regolamento di competenza non è più un mezzo preventivo, ma una forma di impugnazione o un mezzo di risoluzione di un conflitto negativo di competenza. Le formalità sono ridotte al minimo e — come per l'analogo istituto del diritto processuale civile — non è richiesto il patrocinio di un avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nella disciplina del ricorso di primo grado la principale innovazione è la previsione, accanto alla tradizionale azione d'impugnativa, di un'azione diretta all'emanazione di atti, ben diversa dal ricorso avverso il silenzio-rifiuto, elaborato faticosamente dalla giurisprudenza sulla base delle norme esistenti.

Degna di nota è la norma che consente di proporre ricorso giurisdizionale, in pendenza del ricorso gerarchico, senza rinunciare a quest'ultimo rimedio. Viene così assicurata al cittadino una tutela completa e rapida.

La nozione di controinteressato viene precisata, escludendosi che sussista l'agevole individuabilità allorché il ricorrente non possa servirsi di atti a disposizione del pubblico. Viene, inoltre, espressamente prevista la possibilità di integrare il con-

traddittorio anche quando i controinteressati divengano individuabili dopo la proposizione del ricorso (come nel caso di impugnazione dell'esclusione da un concorso, che venga portato a compimento durante il giudizio).

In materia di integrazione del contraddittorio sembra opportuno recepire l'orientamento giurisprudenziale sulla superfluità di tale costoso adempimento allorché il ricorso sia respinto. L'integrazione del contraddittorio è, ripeto, necessaria in ogni caso allorché venga disposta l'assunzione di mezzi di prova, assunzione alla quale tutte le parti hanno diritto di assistere. Sarebbero, altrimenti, pregiudicate in secondo grado le parti che non abbiano potuto difendersi durante l'istruttoria in primo grado, i cui risultati sarebbero utilizzabili in appello.

La notificazione per pubblici proclami, che in base alle norme vigenti finisce col risolversi in una costosa formalità, dovrebbe essere disposta con mezzi adeguati al fine di rendere nota la proposizione del ricorso. Si prevede, dunque, che il giudice possa scegliere giornali, anche specializzati, sui quali debba essere pubblicato un estratto del ricorso.

In materia di intervento la più notevole innovazione è la facoltà riconosciuta al difensore civico (nelle regioni in cui sia stato istituito) di partecipare ai giudizi proposti nei confronti della regione o di enti da essa controllati.

Il regime fiscale del processo è stato disciplinato in modo da semplificare gli adempimenti delle parti e delle segreterie. Si prevede, pertanto, che gli atti siano stesi in carta semplice. Per i documenti dovrà, invece, provvedersi alla apposizione di marche da bollo secondo le regole generali. Le parti sono tenute ad effettuare un versamento congruo a titolo di tassa fissa. Il mancato versamento non incide, però, sull'ammissibilità del ricorso.

In materia di comunicazioni di segreteria si disciplina per la prima volta un istituto ben noto nella pratica, che ha dato luogo a inconvenienti proprio a causa della mancata previsione legislativa: la

comunicazione telefonica presso lo studio professionale del difensore. Essa viene consentita in casi di particolare urgenza e con modalità tali (annotazione del segretario attestante la data, l'ora, le generalità del destinatario e il testo) da assicurare la certezza della comunicazione.

Le misure cautelari sono rese più efficienti. Viene, infatti, previsto, accanto alla tradizionale sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, un rimedio atipico, simile alle misure d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. In via provvisoria la tutela cautelare può essere richiesta al presidente del collegio.

La più rilevante innovazione proposta in materia probatoria è l'ammissione della prova testimoniale in tutti i casi di giurisdizione esclusiva. Viene, così, apprestata in materia di pubblico impiego una tutela anche sotto questo profilo non inferiore a quella prevista per il rapporto di lavoro privato.

La disciplina dell'interruzione del processo tiene conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della legge n. 1034 del 1971, che ha introdotto tale istituto nel giudizio amministrativo. È stato possibile rilevare che, mentre nei processi più simili ai giudizi civili (le controversie su diritti patrimoniali) l'istituto è utile e opportuno, a diversa conclusione deve giungersi nelle controversie rientranti nella giurisdizione generale di legittimità, specie allorché partecipi al giudizio un gran numero di controinteressati. È, dunque, da ritenere che l'interruzione debba trovare applicazione soltanto nel primo genere di giudizi.

La disciplina dell'appello è stata formulata in modo da colmare le lacune e risolvere i dubbi derivanti dalla normativa vigente. In particolare sono stati precisati i casi in cui il giudice di appello deve rinviare gli atti al giudice di primo grado.

Qualche innovazione è stata apportata anche alla disciplina della revocazione, che viene utilizzata anche per assicurare

una certa tutela al controinteressato che non sia stato chiamato in giudizio.

In materia di esecuzione delle sentenze vengono definiti i doveri dell'Amministrazione. Si precisa, in particolare, che nel rinnovare l'atto annullato o nell'emettere l'atto illegittimamente omesso l'amministrazione deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui fu emanato l'atto annullato o al momento in cui avrebbe dovuto essere adottato l'atto illegittimamente omesso. Viene in tal modo risolto uno dei più dibattuti problemi sull'efficacia delle sentenze amministrative.

Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze è dettagliatamente disciplinato. Si prevede, in particolare, che in caso di nomina di un commissario *ad acta* sia possibile proporre opposizione dinanzi al giudice che l'ha nominato avverso i provvedimenti da lui emanati. Lo stesso commissario può rivolgersi al giudice per risolvere le difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione. L'opposizione è ammessa anche da parte di terzi, che si ritengano lesi dai provvedimenti adottati dal commissario.

Le disposizioni finali e transitorie prevedono i criteri di inquadramento dei referendari e primi referendari, nonché la continuazione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi pendenti dinanzi agli organi competenti secondo le norme vigenti.

Fino a quando non saranno nominati i presidenti dei TAR secondo la nuova normativa, continuano ad applicarsi le norme oggi vigenti, al fine di assicurare la continuità di tali organi.

È, infine, prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione.

Appare opportuno non affrontare, nel medesimo progetto di legge, anche i problemi relativi al personale di segreteria. Trattandosi di problemi autonomi rispetto a quelli dell'organizzazione del Consiglio di Stato e dei TAR, è opportuno provvedervi con separato progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

IL CONSIGLIO DI STATO

ART. 1.

(Composizione).

Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di Presidenti di sezione e di Consiglieri, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Ne sono altresì membri:

a) diciannove consiglieri designati, uno per ciascuna regione, dalle giunte regionali; un consigliere, appartenente al gruppo di lingua tedesca, designato dal consiglio provinciale di Bolzano; un consigliere designato dal consiglio provinciale di Trento;

b) quindici esperti in discipline scientifiche.

Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

ART. 2.

(Adunanza generale).

Il Consiglio di Stato delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti su convocazione del Presidente.

Le adunanze generali sono presiedute dal Presidente e vi assiste il Segretario generale.

Le deliberazioni non sono valide se alle relative sedute non sia intervenuto almeno un terzo dei componenti.

ART. 3.

(Sezioni).

Il Consiglio di Stato delibera anche diviso in sezioni.

Le prime tre sezioni hanno funzioni consultive e trattano gli affari loro assegnati secondo il riparto per materia effettuato, all'inizio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza. La ripartizione non può essere effettuata con riguardo all'Amministrazione che richiede il parere.

Le altre tre sezioni hanno funzioni giurisdizionali. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al Presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

ART. 4.

(Composizione delle sezioni).

Nelle adunanze delle sezioni consultive è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei componenti.

Le sezioni giurisdizionali pronunciano con l'intervento del presidente della sezione e di sei consiglieri.

ART. 5.

(Adunanza plenaria).

L'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali è presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri, designati all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza.

Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti, in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.

ART. 6.

(Commissioni speciali).

Sentito il Consiglio di presidenza, il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di costituire commissioni speciali permanenti per particolari materie, determinate all'inizio di ogni anno, scegliendone i consiglieri nelle sezioni consultive e giurisdizionali.

ART. 7.

(Nomina a consigliere di Stato).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione di un terzo, mediante concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario con qualifica di giudice di tribunale o equiparata ed i funzionari delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta di laurea in giurisprudenza;

2) in ragione di un terzo, mediante concorso per titoli riservato ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, con almeno quattro anni di effettivo servizio;

3) in ragione di un terzo, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri e previo giudizio di idoneità del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, a funzionari amministrativi con qualifica non inferiore a dirigente generale, a professori universitari ordinari, ad avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, a coloro che abbiano svolto studi o attività amministrativa tali da rivelare particolare attitudine all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato.

Ciascuna Giunta regionale, il Consiglio provinciale di Bolzano ed il Consiglio provinciale di Trento, designano un consigliere di Stato, scelto tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, ovvero fra gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Agli avvocati ed ai professori è interdetto durante la carica l'esercizio della professione.

I consiglieri designati dalle regioni e dai Consigli provinciali di Bolzano e di Trento durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati.

Le nomine dei consiglieri di Stato hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

(Concorsi).

Le commissioni esaminatrici per i concorsi previsti nell'articolo precedente sono nominate, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono composte del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione in servizio presso la Corte di cassazione, di un professore ordinario di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, membri. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il concorso per titoli ed esami è disciplinato dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

Il concorso per titoli è disciplinato da apposito regolamento. Sono valutabili soltanto le pubblicazioni scientifiche in materia giuridica e le decisioni. Ciascun candidato può presentare non più di cinquanta e non meno di trenta decisioni da lui scelte fra quelle pubblicate nei

dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando di concorso. La commissione esaminatrice valuta per ciascun candidato cinque decisioni, estratte a sorte fra quelle da lui presentate.

ART. 9.

(Nomina degli esperti).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati quindici membri del Consiglio di Stato, esperti in discipline scientifiche.

Essi durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati.

Le categorie delle discipline scientifiche sono fissate dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, il quale ogni volta che si verifica una vacanza indica alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quale categoria deve essere effettuata la nomina.

Gli esperti sono chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, quando si tratti di affari per i quali la loro presenza sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio di Stato, per l'adunanza generale, e dal Presidente della sezione, ove si tratti di affari giurisdizionali o consultivi di competenza di una sezione.

Quando alle sezioni giurisdizionali partecipano gli esperti, che non possono essere superiori al numero di due, essi concorrono a costituire il collegio di sei componenti oltre il Presidente.

ART. 10.

(Nomina a Presidente di sezione).

I consiglieri di Stato sono nominati Presidenti di sezione con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

I posti sono conferiti secondo l'ordine di ruolo, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza.

ART. 11.

(Nomina del Presidente del Consiglio di Stato).

Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato fra i presidenti di sezione con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 12.

(Segretario generale).

L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza, ad un consigliere di Stato.

Il segretario generale coadiuva il Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni amministrative e svolge le funzioni di segretario dell'adunanza generale e del Consiglio di Presidenza.

ART. 13.

(Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato).

Il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ne sono membri:

1) il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) i Presidenti titolari delle sei sezioni ed il Presidente titolare del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

3) il più anziano fra i componenti designati dalle Regioni.

ART. 14.

(Attribuzioni del Consiglio di presidenza).

Il Consiglio di presidenza delibera:

1) sulle assunzioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni;

3) sui criteri per l'avvicendamento dei magistrati nelle sezioni consultive e giurisdizionali;

4) sui criteri di composizione delle sezioni;

5) sul collocamento fuori ruolo dei magistrati;

6) sull'idoneità all'esercizio delle funzioni di presidente di sezione;

7) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Il Consiglio di presidenza esprime, altresì, il suo parere:

a) sui criteri di ripartizione degli affari fra le sezioni consultive;

b) sulla composizione dell'adunanza plenaria;

c) sulla costituzione di commissioni speciali permanenti.

ART. 15.

(Incompatibilità).

I magistrati del Consiglio di Stato non possono esercitare compiti diversi da quelli istituzionali.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, i magistrati del Consiglio di Stato possono essere autorizzati a partecipare ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi i collegi arbi-

trali e ad organi collegiali amministrativi, nonché ad assumere incarichi di studio singolarmente o come componenti di commissioni, di insegnamento ed ogni altro incarico previsto da leggi e regolamenti.

I magistrati ai quali siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, sono collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza.

Devono in ogni caso essere collocati fuori ruolo i magistrati che assumano lo incarico di capo di gabinetto presso i Ministeri.

Il numero di magistrati contemporaneamente fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni presso la Presidenza della Repubblica e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può essere superiore a cinque.

Il numero di magistrati contemporaneamente fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni amministrative presso Ministeri non può essere superiore a sette. La permanenza fuori ruolo di questi magistrati non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e cessa di diritto alla scadenza. Dopo il compimento del triennio non è consentito un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

ART. 16.

(Garanzie di stato).

I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né dispensati dal servizio, né allontanati se non nei casi seguenti:

1) non possono essere destinati ad altro ufficio pubblico se non con il loro consenso;

2) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri;

3) non possono essere dispensati d'ufficio dal servizio se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica; se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, essere collocato in aspettativa per non più di due anni;

4) non possono essere destituiti se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, imposto dalle leggi o dai regolamenti, o quando abbiano dato prova di abituale negligenza.

I provvedimenti previsti nei numeri 2), 3) e 4) devono essere emanati per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 17.

(Retribuzioni ed indennità).

Il trattamento economico iniziale dei consiglieri di Stato è pari a quello previsto per i consiglieri di Cassazione.

I consiglieri di Stato con otto anni di anzianità conseguono un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri di Cassazione con quattro aumenti periodici del 2,50 per cento che assorbono quelli maturati sul trattamento economico iniziale di consigliere di Stato. Il nuovo trattamento così determinato costituisce la base per l'attribuzione di successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Ai Presidenti di sezione del Consiglio di Stato spetta il trattamento economico

previsto per i Presidenti di sezione della Corte di cassazione.

Al Presidente del Consiglio di Stato spetta il trattamento economico previsto per il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, determina ogni anno le indennità spettanti ai consiglieri di Stato designati dalle giunte regionali e dai consigli provinciali di Bolzano e Trento, nonché le indennità spettanti, per ciascuna seduta, agli esperti in discipline scientifiche.

ART. 18.

(Collocamento a riposo).

Il limite di età per i magistrati del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

ART. 19.

(Rinvio alle norme sui magistrati ordinari e sugli impiegati civili dello Stato).

Per quanto non è diversamente disposto negli articoli precedenti, si applicano le norme previste per i magistrati ordinari e, in via sussidiaria, quelle vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

TITOLO II

I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI

ART. 20.

(Composizione dei Tribunali amministrativi regionali).

L'organico di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali è costituito da presidenti e da consiglieri di tribuna-

le amministrativo regionale, secondo la tabella B allegata alla presente legge.

In ciascun tribunale regionale esercitano funzioni giurisdizionali anche consiglieri nominati su designazione dei Consigli regionali.

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente, di due consiglieri di ruolo e di due consiglieri nominati su designazione del Consiglio regionale.

Le sezioni staccate sono presiedute da un consigliere designato dal presidente del tribunale.

ART. 21.

(Nomina a Consigliere di tribunale amministrativo regionale).

I posti di consigliere amministrativo regionale sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della Corte dei conti e della giustizia militare;

2) i funzionari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Ciascun Consiglio regionale compila un elenco di trenta persone scelte tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati iscritti all'albo da almeno dodici anni. Tra le persone comprese nell'elenco sono sorteggiati consiglieri in numero pari a quello dei consiglieri di ruolo in servizio presso il tribunale amministrativo regionale.

Se il Consiglio regionale non procede alle designazioni nel termine di due mesi dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, vi provvede il Consiglio dei ministri.

I consiglieri designati dai Consigli regionali durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Ai consiglieri designati dai Consigli regionali è interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione forense.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 22.

(Nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale).

I posti di presidenti di tribunale amministrativo regionale sono conferiti ai consiglieri che abbiano prestato almeno dodici anni di effettivo servizio, secondo l'ordine di ruolo, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

I magistrati, nei confronti dei quali il Consiglio dei ministri abbia deliberato la nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare l'eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale. In caso di mancata accettazione la nomina non ha corso.

La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 23.

(Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali).

Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ne sono membri:

1) quattro presidenti di tribunale amministrativo regionale sorteggiati ogni tre anni e non confermabili immediatamente;

2) tre consiglieri di Tribunale amministrativo regionale di ruolo, sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente;

3) un consigliere di tribunale amministrativo regionale sorteggiato ogni anno fra quelli designati dai consigli regionali e non confermabile immediatamente.

Il Consiglio è presieduto dal più anziano dei presidenti di tribunale amministrativo regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere di ruolo meno anziano.

Il Consiglio ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 24.

(Attribuzioni del Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali).

Il Consiglio di presidenza delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sede e di funzioni, trasferimenti, promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali;

5) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

ART. 25.

(Trasferimenti).

I magistrati dei tribunali amministrativi regionali non possono essere trasferiti se non con il loro consenso. I criteri

di preferenza, per il caso di concorrenza di domande di trasferimento, sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con regolamento.

Il trasferimento può essere disposto di ufficio nei seguenti casi:

1) quando dello stesso tribunale facciano parte magistrati che abbiano fra loro vincoli di coniugio ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado; la norma non si applica quando gli interessati siano assegnati a sezioni diverse;

2) quando nella circoscrizione del tribunale o della sezione staccata la professione forense sia abitualmente esercitata dal coniuge del magistrato ovvero da un suo parente fino al secondo grado o da un suo affine di primo grado;

3) quando sia disposta la riduzione dell'organico di magistratura del tribunale o della sezione;

4) quando la permanenza del magistrato nella sede sia incompatibile con il retto esercizio delle funzioni di istituto, previa contestazione della situazione di incompatibilità all'interessato, che può presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dalla contestazione.

Il provvedimento di trasferimento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza.

Con le stesse modalità può essere disposta la temporanea assegnazione di magistrati a tribunali che non possano funzionare per insufficienza dell'organico. L'assegnazione temporanea non può durare per più di sei mesi e comporta l'attribuzione all'interessato dell'indennità di missione per tutto il periodo.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

I magistrati che adempiano con negligenza i loro doveri, ovvero ricusino di

adempierli, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- 1) censura;
- 2) sospensione dal servizio per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
- 3) destituzione.

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, un componente del Consiglio di presidenza, nominato magistrato istruttore all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, procede agli accertamenti preliminari.

Compiuti gli accertamenti preliminari, il Consiglio di presidenza contesta i fatti al magistrato e lo invita a presentare, entro trenta giorni, le sue deduzioni, a seguito delle quali può disporre l'archiviazione degli atti ovvero l'istruttoria, a cui provvede il magistrato istruttore.

Gli atti dell'istruttoria sono depositati presso la segreteria del Consiglio di presidenza entro novanta giorni dal suo inizio.

Succeivamente il Presidente del Consiglio di presidenza fissa la data della discussione dinanzi al Consiglio, con decreto da notificarsi almeno trenta giorni liberi prima al magistrato interessato, il quale può prendere visione degli atti depositati ed estrarne copia. Il termine per il deposito di difese scritte scade dieci giorni liberi prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il magistrato istruttore svolge la relazione. Il magistrato inquisito può svolgere oralmente le proprie difese di persona o con l'assistenza di un altro magistrato.

Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto più favorevole all'inquisito.

Le sanzioni sono applicate, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 28.

(Sospensione cautelare).

In pendenza del procedimento disciplinare il magistrato inquisito può essere sospeso dal servizio per gravi motivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza.

ART. 29.

(Prescrizione dell'illecito disciplinare).

Il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare è di cinque anni e decorre dalla commissione del fatto, oppure dalla data del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza, quando per il fatto oggetto del procedimento disciplinare sia promossa azione penale.

Il corso del termine di prescrizione è interrotto dalla richiesta di procedimento o dal decreto di citazione. Il termine non può essere prolungato oltre la metà.

Il termine è interrotto anche dall'esercizio dell'azione penale e riprende a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza.

ART. 30.

(Retribuzioni e indennità).

Per la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale sono previste tre classi di stipendio, corrispondenti al trattamento economico più elevato spettante ai giudici di tribunale, ai consiglieri di corte di appello ed ai consiglieri di cassazione.

Le classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica dal compimento del periodo di servizio di quattro anni, previa valutazione favorevole del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale, che abbiano conseguito da otto anni la terza classe di stipendio, conseguono un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri di cassazione con quattro aumenti periodici del 2,50 per cento che assorbono quelli maturati sul trattamento economico iniziale di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Il nuovo trattamento così determinato costituisce la base per l'attribuzione di successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Ai presidenti di tribunale amministrativo regionale spetta il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione della Corte di cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni anno le indennità spettanti ai consiglieri nominati su designazione dei consigli regionali.

ART. 31.

(Assegno alimentare).

Ai magistrati sospesi dal servizio ai sensi degli articoli precedenti è corrisposto un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni di famiglia.

ART. 32.

(Rinvio).

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali si applicano le disposizioni previste nei primi tre commi dell'articolo 15, nel primo comma, nn. 1) e 3), dell'articolo 16 e negli articoli 18 e 19.

TITOLO III

LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL
CONSIGLIO DI STATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 33.

(Soggetti autorizzati a chiedere parere).

Il parere giuridico-amministrativo del Consiglio di Stato può essere richiesto dal Governo, dalle regioni e dagli enti pubblici a carattere nazionale.

ART. 34.

(Pareri obbligatori).

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato:

1) su tutti i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o comunque riguardanti l'ordinamento e le funzioni del predetto consesso ovvero il sistema della giustizia amministrativa;

2) su tutte le proposte di regolamenti che devono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale;

3) su tutti i coordinamenti in testi unici di leggi e di regolamenti da emanarsi con le forme di cui al numero precedente;

4) sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

5) su tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

ART. 35.

(Pareri facoltativi).

Il parere del Consiglio di Stato può inoltre essere richiesto sulle proposte di legge e sugli affari di ogni natura per i quali il Governo, le regioni e gli enti indicati nel precedente articolo 34 ritengano di interrogarlo.

Al Consiglio di Stato può essere anche commessa la formulazione di progetti di legge e di regolamenti.

ART. 36.

(Efficacia dei pareri obbligatori).

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il contratto o il provvedimento sul quale è stato espresso deve dare atto della conformità o meno a detto parere. In caso di difformità devono essere esternate le ragioni del dissenso.

Il Ministro che ha richiesto il parere su regolamenti, testi unici o ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ove intenda proporre un provvedimento difforme dal parere, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 37.

(Richiesta di parere).

Il parere è richiesto dal Ministro o dal Presidente della giunta regionale o dal Presidente dell'ente, su relazione del capo del servizio competente, contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Alla richiesta dovranno essere allegati tutti gli atti relativi all'affare nonché i documenti e le notizie all'uopo occorrenti.

ART. 38.

(Presidenza delle sezioni e delle commissioni speciali).

La sezioni consultive sono convocate e presiedute dal presidente titolare della sezione ovvero da uno dei presidenti aggiunti.

Qualora il presidente sia assente o impedito, la sezione è presieduta dal Consigliere più anziano.

Le commissioni speciali permanenti sono convocate e presiedute dal presidente designato nel decreto di costituzione.

ART. 39.

(Poteri istruttori del presidente).

Prima della fissazione o dello svolgimento dell'adunanza, il presidente della sezione o della commissione speciale, ove lo ritenga necessario, può richiedere all'amministrazione nuovi documenti e nuove notizie.

ART. 40.

(Nomina del relatore).

Il presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo tra i magistrati assegnati alla sezione o alla commissione.

Quando il relatore sia impedito il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve sostituirlo.

ART. 41.

(Avviso di adunanza).

Le adunanze sono annunciate, a cura dei segretari di sezione, ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicando il giorno e l'ora della medesima nonché gli affari da trattarsi.

L'avviso deve essere recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

ART. 42.

(Svolgimento delle adunanze).

Il giorno fissato per l'adunanza, il relatore espone i fatti e le questioni.

Il presidente dirige la trattazione degli affari e la discussione.

Chiusa la discussione si procede alla votazione che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale. In tale ultima ipotesi viene successivamente raccolto il voto del relatore e dei consiglieri cominciando dal meno anziano. Per ultimo vota il presidente.

ART. 43.

(Intervento alle adunanze).

I Ministri e i Presidenti delle giunte regionali e degli enti pubblici a carattere nazionale possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali e a quelle delle sezioni o delle commissioni speciali, ovvero delegare commissari, per fornire chiarimenti sugli affari da trattarsi.

ART. 44.

(Produzione di documenti).

Eventuali documenti possono essere trasmessi al Consiglio di Stato solo per tramite dell'amministrazione che ha richiesto il parere.

ART. 45.

(Verbale delle adunanze).

Della adunanza viene redatto verbale il quale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserito il parere adottato.

I membri rimasti in minoranza possono richiedere che si inserisca nel verbale il loro voto.

ART. 46.

(Deliberazione e votazione).

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In questa ultima ipotesi si esprime nel parere anche l'opinione della minoranza.

Qualora la sezione ritenga necessari nuovi documenti o informazioni emette pronuncia interlocutoria, fissando un termine per gli adempimenti richiesti.

ART. 47.

(Pareri).

I pareri debbono contenere un breve cenno dei fatti, dei punti caduti in discussione e dei motivi del voto.

Essi sono pubblici e chiunque può ottenerne copia, se l'amministrazione richiedente non vieta la pubblicazione.

Per i pareri sui ricorsi straordinari è sempre fatta salva la facoltà per il ricorrente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 62.

ART. 48.

(Comunicazione dei pareri).

Copia del parere, sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario, è immediatamente trasmessa, insieme con gli atti relativi, a cura della segreteria all'amministrazione richiedente.

Quando dall'esame degli affari discussi risulta che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta o incompleta, il Presidente del Consiglio di Stato ne fa rapporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 49.

(Segretari delle sezioni).

I segretari di sezione provvedono alla preparazione ed alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali la sezione deve pronunciarsi, redigono il verbale delle adunanze e curano, inoltre, la tenuta dei registri determinati dal regolamento.

In caso di assenza o di impedimento, le loro funzioni sono svolte da supplenti, appartenenti alla carriera dirigenziale o direttiva di segreteria, designati dal presidente di sezione.

ART. 50.

(Attribuzioni dell'adunanza generale).

Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti all'adunanza generale i preavvisi riguardanti:

- 1) i progetti di legge o di regolamento;
- 2) i progetti di testo unico di leggi;
- 3) le questioni di interesse generale o di particolare importanza o di massima e le questioni che possano dar luogo a contrasti tra le sezioni;
- 4) quelli per i quali il parere della adunanza generale è richiesto, per casi speciali di particolare importanza, dal Ministro o dal presidente della regione o dell'ente pubblico a carattere nazionale.

L'esame preparatorio degli affari deferiti all'adunanza generale è effettuato dalla sezione o commissione speciale cui la materia spetta o è attribuita.

Il preavviso della sezione o della commissione, i progetti di legge o di regolamento o di testo unico e le relazioni dell'Amministrazione richiedente sono recapitati a tutti i magistrati del Consiglio di Stato almeno due giorni prima dell'adunanza.

ART. 51.

(*Relatore*).

Il magistrato che ha riferito alla sezione o alla commissione, che ha espresso il preavviso, riferisce all'adunanza generale.

In caso di impedimento del relatore, il Presidente del Consiglio di Stato designa chi deve sostituirlo.

ART. 52.

(*Deliberazione dell'adunanza generale*).

Le deliberazioni dell'adunanza generale si prendono a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In quest'ultima ipotesi si esprime nel parere anche l'opinione della minoranza.

ART. 53.

(*Verbale delle adunanze generali*).

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità al precedente articolo 45.

ART. 54.

(*Norme applicabili all'adunanza generale*).

Si applicano all'adunanza generale le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43, 45 e 47.

CAPO II.

I RICORSI STRAORDINARI.

SEZIONE I. — I ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

ART. 55.

(*Ricorso*).

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di

legittimità, a tutela di diritti e di interessi legittimi.

Non è ammesso il ricorso straordinario avverso gli atti devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti o ad altre giurisdizioni speciali.

Non può proporre ricorso straordinario chi, per il medesimo atto, abbia già proposto ricorso giurisdizionale amministrativo e abbia depositato il ricorso presso la segreteria di un tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

ART. 56.

(Termine e presentazione).

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto oppure al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia la ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ri-

corrente deve provvedere all'integrazione.

È delegata alle regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, l'istruttoria dei ricorsi straordinari proposti contro atti delle regioni stesse o degli enti soggetti al loro controllo.

Il ricorso contro gli atti, di cui al comma precedente, deve essere presentato, nei modi e nel termine stabiliti dai commi primo e secondo del presente articolo, all'organo che ha emanato l'atto oppure all'ufficio di presidenza della giunta regionale competente. Al predetto ufficio vanno presentati, nel termine previsto dal quarto comma del presente articolo, le deduzioni, i documenti e l'eventuale ricorso incidentale.

L'integrazione del contraddittorio, prevista dal quinto comma del presente articolo, è disposta, per i ricorsi considerati nel sesto comma, dall'ufficio di presidenza della giunta regionale.

ART. 57.

(Tasse di ricorso).

Non può essere reso il parere sul ricorso straordinario fino a quando non sia stata presentata dal ricorrente ricevuta del pagamento della tassa fissa di lire 3.000.

La tassa è introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, e successive modificazioni.

Le tasse di cui ai commi precedenti non sono dovute per i ricorsi relativi alla materia del pubblico impiego e per quelli presentati da amministrazioni dello Stato.

ART. 58.

(Opposizione).

L'amministrazione che ha emanato lo atto e i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto no-

tificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo quarto della presente legge.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria, dispone la rimessione degli atti, per l'istruttoria dell'affare, al Ministero competente, oppure, per i ricorsi previsti dal sesto comma dell'articolo 92 della presente legge, all'ufficio di presidenza della giunta regionale competente.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai soggetti ai quali sia stato notificato il ricorso, l'impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per i vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

ART. 59.

(Istruttoria del ricorso e richiesta di parere).

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 92, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, o, nell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso articolo, dall'ufficio di presidenza della giunta regionale competente, è trasmesso, insieme con gli atti, le deduzioni dell'Amministrazione resistente ed i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

L'ufficio di presidenza della giunta regionale deve comunicare, per conoscenza, la relazione prevista dall'articolo 73 della

presente legge al Ministero che esercita attribuzione nella materia relativa all'atto impugnato.

Il Ministero può, nei trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al Consiglio di Stato le proprie eventuali osservazioni, dandone contemporaneamente comunicazione all'ufficio di presidenza della giunta regionale nonché trasmettere documenti al Consiglio di Stato.

Della trasmissione degli atti al Consiglio di Stato il Ministero o l'ufficio di presidenza della Giunta regionale dà comunicazione all'amministrazione resistente, al ricorrente e ai controinteressati costituiti. Le parti, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, possono prendere visione degli atti presso il Consiglio di Stato e presentare deduzioni.

Trascorso il termine stabilito dal comma primo del presente articolo, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero e, nel caso previsto dal comma sesto dell'articolo 92, all'ufficio di presidenza della giunta regionale, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa, o di mancata risposta entro trenta giorni dalla notificazione, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

Dell'avvenuto deposito la segreteria della competente sezione del Consiglio di Stato dà senza indugio avviso al Ministero o all'ufficio di presidenza della giunta regionale. È dato, altresì, avviso all'organo che ha emanato l'atto, il quale può presentare le proprie deduzioni presso la segreteria della sezione. Trascorsi novanta giorni dalla data dell'ultimo avviso, senza che siano state presentate la relazione o le deduzioni, il Consiglio di Stato può esprimere il proprio parere, senza attendere la relazione e traendo argomenti di prova dal comportamento della amministrazione.

Gli estremi dei pareri espressi ai sensi del comma precedente sono comunicati annualmente dal Presidente del Consiglio di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri.

I ricorsi avverso atti di enti pubblici, in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero, o di una determinata regione, devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la relativa istruttoria.

ART. 60.

(Provvedimenti cautelari).

Il ricorrente, allegando gravi ragioni, può presentare al Consiglio di Stato, negli stessi modi del ricorso, domanda intesa ad ottenere l'emanazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 98 della presente legge.

Sulla stessa provvede la sezione consultiva o la commissione cui l'istanza è assegnata, pronunciando, nella prima adunanza successiva alla sua presentazione, ordinanza motivata.

Nei casi di estrema urgenza i provvedimenti cautelari possono essere provvisoriamente adottati dal presidente della sezione, salvo conferma da parte della sezione nella adunanza di cui al comma precedente.

I provvedimenti cautelari sono comunicati senza indugio al Ministro o al presidente della giunta regionale competente, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri. Esse sono inoppugnabili e possono essere sempre revocate o modificate dalla stessa sezione o commissione speciale.

ART. 61.

(Parere sul ricorso straordinario).

La sezione o la commissione alla quale è assegnato il ricorso, se riconosce che la istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente o all'ufficio di presidenza della competente giunta regionale nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare ai medesimi organi di di-

sporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti.

Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero o all'ufficio di presidenza della competente giunta regionale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste al quinto comma dell'articolo 56.

Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per l'accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

ART. 62.

(Trasmissione del parere).

Il parere reso dal Consiglio di Stato viene trasmesso al più presto, a cura della segreteria, al Ministero competente nonché, per i ricorsi di cui all'articolo 56, sesto comma, anche all'ufficio di presidenza della giunta regionale.

Della trasmissione del parere è data notizia alla parte ricorrente, a cura della segreteria. All'uopo la parte deve nel

ricorso o in altro atto del procedimento dichiarare la propria residenza o eleggere il suo domicilio.

ART. 63.

(Decisione del ricorso straordinario).

La decisione del ricorso straordinario è adottata, nel termine di 90 giorni dalla data di trasmissione di cui al precedente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

La decisione dei ricorsi straordinari previsti dall'articolo 56, comma sesto, è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita attribuzioni nella materia relativa all'atto impugnato, salvo sempre il disposto di cui al secondo comma del presente articolo. Il Presidente della giunta regionale può sempre chiedere che sulla questione si pronunci il Consiglio dei Ministri, allegando all'uopo i motivi che osterebbero all'accoglimento del parere del Consiglio di Stato e deve essere comunque sentito ove il Ministro competente intenda proporre, nella materia in questione, una decisione difforme dal parere.

Il decreto decisorio del ricorso straordinario non è soggetto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

ART. 64.

(Silenzio dell'amministrazione).

Qualora il provvedimento di decisione del ricorso straordinario non venga comunicato nel luogo indicato ai sensi dell'ar-

articolo 62, secondo comma, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal primo comma del precedente articolo, il ricorrente può notificare al Ministero competente atto di diffida a provvedere.

Trascorsi altri sessanta giorni dalla notifica dell'atto di diffida nel silenzio dell'amministrazione il ricorso straordinario si intende deciso in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato.

ART. 65.

(Esecuzione della decisione).

L'amministrazione è tenuta, adottando gli occorrenti atti, a dare integrale esecuzione al provvedimento con il quale viene deciso il ricorso straordinario e ciò anche nei casi in cui la decisione consegua nei modi del precedente articolo.

Ove a ciò l'amministrazione non provveda, il ricorrente può avvalersi dei rimedi previsti dalla presente legge per l'esecuzione delle sentenze amministrative.

ART. 66.

(Revocazione).

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'articolo 153 della presente legge.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo predetto, il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni ovvero dalla data di scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 64. Negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della

scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo.

SEZIONE II. — I ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.

ART. 67.

(Presentazione del ricorso).

La legge regionale determina gli uffici della regione ai quali deve essere presentato il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana contro gli atti previsti dall'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

ART. 68.

(Parere).

Il parere sui ricorsi di cui al precedente articolo è espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana in sede consultiva.

Qualora il ricorso riguardi questioni di particolare importanza, il Consiglio può deferirne l'esame all'adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte.

ART. 69.

(Rinvio alla legge regionale).

Il procedimento e la decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana sono disciplinati con legge regionale, in armonia con le disposizioni previste dalla sezione precedente del presente capo.

TITOLO IV

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

CAPO I.

LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA.

ART. 70.

(Principi generali).

Gli organi della giustizia amministrativa esercitano giurisdizione a tutela delle situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento, che si assumano lese da atti o comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione.

La giurisdizione generale è esercitata a tutela degli interessi legittimi; la giurisdizione esclusiva è esercitata a tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi.

Nell'esercizio della giurisdizione di legittimità il giudice amministrativo può rilevare negli atti e nei comportamenti della pubblica amministrazione i vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere; nell'esercizio della giurisdizione di merito quando il sindacato è esteso anche al merito amministrativo.

I casi nei quali il giudice amministrativo esercita la giurisdizione esclusiva e quelli nei quali esercita la giurisdizione di merito sono indicati tassativamente dalla legge.

I poteri giurisdizionali del giudice amministrativo sono determinati dal rapporto dedotto in giudizio, indipendentemente dalla prospettazione che ne diano le parti, salvo il principio che il giudice si pronuncia nei limiti della domanda.

ART. 71.

(Giurisdizione di legittimità).

Quando esercita la giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere di dichiarare la illegittimità degli

atti e comportamenti amministrativi, di annullare gli atti illegittimi, di ordinare all'amministrazione la cessazione dei comportamenti commissivi illegittimi, di ordinare all'amministrazione di provvedere ad eliminare gli effetti degli atti annullati e dei comportamenti dichiarati illegittimi e ad adottare gli atti la cui omissione sia stata dichiarata illegittima.

In tutti questi casi il giudice amministrativo ha il potere di fissare i principi di diritto e i criteri cui dovrà uniformarsi l'attività dell'amministrazione in esecuzione della sentenza, fatte salve le valutazioni di merito spettanti all'amministrazione stessa; ha inoltre il potere di fissare i termini entro i quali dovranno essere emanati i provvedimenti amministrativi di esecuzione.

Anche al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo decide su tutte le questioni pregiudiziali ed incidentali relative a diritti soggettivi, in quanto la loro soluzione sia necessaria per la decisione della controversia; la decisione su tali questioni pregiudiziali ed incidentali non acquista l'autorità di giudicato in senso sostanziale.

La querela di falso e le questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone (tranne che si tratti della capacità di stare in giudizio) sono riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 72.

(Giurisdizione di merito).

Quando esercita la giurisdizione di merito, il giudice amministrativo, oltre ai poteri di cui all'articolo precedente, ha il potere di sostituirsi all'amministrazione, per emanare, direttamente o a mezzo di commissari, tutti i provvedimenti del caso.

La giurisdizione di merito si esercita nei casi seguenti:

- 1) nelle controversie fra enti pubblici e tra questi e lo Stato, salve le competenze della Corte costituzionale nei con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

flitti di attribuzioni, e le competenze del Parlamento nel caso previsto dall'articolo 127, quarto comma, della Costituzione;

2) nelle controversie relative a sanzioni disciplinari inflitte a pubblici impiegati;

3) nelle controversie relative ai provvedimenti straordinari di urgenza;

4) nelle controversie concernenti l'igiene degli abitati;

5) nelle controversie in materia di passaporti;

6) nelle controversie in materia di diniego o limitazione del nulla osta per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche e per le esportazioni di pellicole cinematografiche;

7) nelle controversie in materia di diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio;

8) nell'apposito procedimento per la esecuzione delle sentenze;

9) in ogni altro caso previsto dalle leggi.

ART. 73.

(Giurisdizione esclusiva).

Quando esercita la giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo, oltre ai poteri propri della giurisdizione di legittimità, e ricorrendone i presupposti, di quella di merito, ha il potere di emanare sentenze di accertamento dei diritti soggettivi, sentenze costitutive e sentenze di condanna.

Le sentenze di condanna possono avere per oggetto l'emanazione di provvedimenti, l'attività materiale dell'amministrazione e il pagamento di somme di denaro, anche a titolo di risarcimento dei danni.

La giurisdizione esclusiva si esercita nei casi seguenti:

1) nelle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dello Sta-

to e di tutti gli enti pubblici non economici, salvi i casi previsti da leggi speciali;

2) le controversie in materia di riconoscimento, modificazione e estinzione di persone giuridiche pubbliche, associazioni e fondazioni, e di approvazione dei relativi statuti o modificazioni di essi;

3) le controversie in materia di concessioni di beni e servizi pubblici ivi comprese le questioni concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi;

4) le controversie in materia di contratti aventi ad oggetto rapporti di diritto pubblico;

5) le controversie in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di occupazione temporanea d'urgenza, escluse le questioni relative alla determinazione dell'indennità e alla sua attribuzione;

6) le controversie relative all'assistenza sanitaria;

7) le controversie in materia di convenzione tra i sanitari o le case di cura private e gli enti erogatori di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

8) le controversie in materia di autorizzazioni e divieti relativi ad industrie insalubri e pericolose;

9) le controversie in materia di autorizzazioni ad enti pubblici, associazioni e fondazioni ad accettare lasciti o donazioni e ad acquistare immobili;

10) le controversie in materia di assegnazione di alloggi costruiti con contributo o finanziamento pubblico.

Nei casi di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9 del comma precedente il giudice esercita la giurisdizione di merito.

ART. 74.

(Contenzioso elettorale).

Il giudice amministrativo decide le controversie in materia di operazioni per le elezioni delle assemblee rappresentative de-

gli enti locali territoriali, con le forme e con i poteri previsti dalle leggi speciali in materia.

ART. 75.

(Questioni di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, a norma del codice di procedura civile, è proponibile solo nel giudizio di primo grado, sino a che la causa non sia stata assunta in decisione per la prima volta, e sempreché si affermi la giurisdizione di altro giudice. Esso non è proponibile nelle controversie del contenzioso elettorale.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non ha effetti, nel giudizio rispetto al quale è proposto, sino a che non venga prodotta in giudizio copia del relativo ricorso.

Il giudice davanti al quale pende la controversia può ordinare la sospensione del giudizio, qualora ritenga che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sia manifestamente infondata e che il differimento della decisione non sia di grave pregiudizio per taluna delle parti. In ogni caso il giudice può disporre le opportune misure cautelari.

ART. 76.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni staccate).

Ciascun tribunale amministrativo regionale è competente a giudicare sui ricorsi proposti nei confronti delle autorità amministrative aventi sede nella regione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente circa la competenza del Consiglio di Stato in primo grado.

Quando l'autorità amministrativa contro cui è proposto il ricorso ha sede nella circoscrizione territoriale della sezio-

ne staccata e la sua sfera di competenza per territorio non eccede i limiti della circoscrizione stessa, la controversia è di competenza della sezione.

In deroga ai criteri stabiliti dai precedenti commi, quando gli atti amministrativi di cui si chiede l'annullamento, la riforma o l'emanazione hanno efficacia territorialmente limitata ad una regione, ovvero alla circoscrizione di una sezione staccata, la competenza è del tribunale amministrativo, o rispettivamente, della sezione nella cui circoscrizione gli atti producono effetti.

Nelle controversie nella materia del pubblico impiego, qualora gli atti di cui si chiede l'annullamento, la riforma o la emanazione concernano un solo impiegato, ovvero più impiegati aventi tutti la sede di servizio nell'ambito di una stessa regione o della circoscrizione di una sola sezione staccata, la competenza è del tribunale amministrativo o, rispettivamente, della sezione staccata nella cui circoscrizione l'interessato o gli interessati prestano servizio. A questi effetti per sede di servizio si intende quella del momento in cui è stato emanato l'atto impugnato, ovvero, nel caso in cui si ricorra contro l'omissione di atti, quella del momento in cui viene proposto il ricorso.

ART. 77.

*(Competenza del Consiglio di Stato
in primo grado).*

Il Consiglio di Stato è competente in primo grado per i ricorsi proposti nei confronti di autorità centrali dello Stato o di enti pubblici ultraregionali, tranne il caso che si impugni la decisione resa su ricorso gerarchico, e tranne i casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

Il ricorso proposto al Consiglio di Stato in primo grado devono essere decisi in ogni caso dalla sezione cui sono assegnati, senza che questa possa deferirli all'adunanza plenaria.

ART. 78.

*(Competenza del Consiglio di Stato
in grado di appello).*

Il Consiglio di Stato è competente a giudicare gli appelli proposti contro tutte le sentenze di primo grado dei giudici amministrativi, tranne quelle del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispetto alle quali è giudice di appello il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Il Consiglio di Stato in grado di appello giudica in adunanza plenaria sugli appelli proposti contro le proprie sentenze di primo grado, e a sezione semplice (salva la facoltà di deferimento all'adunanza plenaria) sugli appelli proposti contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 79.

(Questioni relative alla competenza).

L'incompetenza del giudice adito col ricorso, per violazione delle norme sulla distribuzione di competenza tra i vari tribunali amministrativi, o di quelle sulla distribuzione di competenza tra i tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo grado, sino a che non sia stata pronunciata una sentenza che contenga statuizioni suscettibili di passare in giudicato.

Il giudice che ritiene la propria incompetenza la dichiara con sentenza contenente l'ordine di immediata trasmissione degli atti alla segreteria del giudice ritenuto competente. La trasmissione deve essere eseguita d'ufficio entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza. Al momento della ricezione degli atti, la segreteria del giudice dichiarato competente

iscrive il ricorso nel proprio registro e ne dà comunicazione a tutte le parti costituite, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio eletto o legalmente stabilito per la precedente fase del giudizio. Le parti debbono rinnovare la costituzione, ed eleggere nuovamente domicilio, nei trenta giorni successivi alla comunicazione; in mancanza, non si considerano costituite, salve le regole generali circa gli effetti delle costituzioni tardive.

Dal giorno dell'iscrizione del ricorso nel registro del giudice ricevente decorrono i termini per la presentazione delle domande di fissazione d'udienza.

I provvedimenti cautelari adottati dal giudice dichiaratosi incompetente conservano la loro efficacia, ma ciascuna delle parti può chiederne il riesame da parte del nuovo giudice, con le stesse forme previste per le ordinarie istanze cautelari.

ART. 80.

(Regolamento di competenza).

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ciascuna delle parti può contestare la competenza del giudice dichiarato competente, proponendo ricorso per regolamento di competenza davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il regolamento di competenza può essere chiesto anche dal giudice dichiarato competente che ritenga di essere a sua volta incompetente, mediante ordinanza di deferimento degli atti all'adunanza plenaria.

L'adunanza plenaria decide con sentenza, con procedimento in camera di consiglio; la competenza così dichiarata non è ulteriormente contestabile. Alla sentenza conseguono gli adempimenti di cui al secondo comma del precedente articolo.

CAPO II.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

SEZIONE I. — La domanda.

ART. 81.

(Ricorso).

La domanda si propone in forma di ricorso.

Il ricorso deve contenere, a pena di nullità:

1) l'indicazione del giudice al quale è diretto;

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio del ricorrente e, se i ricorrenti sono più di uno, di ciascuno di essi;

3) l'indicazione dell'autorità amministrativa contro cui è proposta la domanda;

4) l'indicazione degli atti impugnati, se la domanda tende al loro annullamento o, altrimenti, degli atti di cui si chiede l'emanazione, o comunque l'oggetto della domanda;

5) l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto su cui si basa la domanda, con l'indicazione delle norme o dei principi di diritto invocati;

6) le conclusioni, con l'indicazione delle statuizioni che si richiedono al giudice;

7) la sottoscrizione del ricorrente o dei ricorrenti e di uno o più difensori abilitati per il giudizio che si introduce.

Il ricorso può essere sottoscritto, per il ricorrente, anche da un procuratore generale o speciale cui siano stati conferiti i relativi poteri, o dallo stesso difensore qualora sia stato nominato anche procuratore.

ART. 82.

(Mandato al difensore ed elezione di domicilio).

Nel giudizio amministrativo è obbligatorio il ministero di un difensore, salve le eccezioni consentite dalla legge. Davanti ai tribunali amministrativi regionali la difesa può essere assunta da un avvocato o da un procuratore legale; davanti al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da un avvocato abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, tranne che per il regolamento di competenza, che può essere richiesto su ricorso sottoscritto da avvocato o da procuratore legale.

Ciascuna parte non può avere contemporaneamente più di due difensori. Qualora più persone agiscano congiuntamente, è ammessa la nomina di tre difensori.

Il mandato difensivo deve essere conferito con scrittura autenticata da un notaio, ovvero con scrittura in calce o a margine del ricorso, del controricorso o di una memoria, autenticata dallo stesso difensore, o da uno dei difensori, se sono più di uno.

Il mandato difensivo può comprendere anche la delega a sottoscrivere il ricorso e anche la delega a promuovere i procedimenti di impugnazione o di esecuzione conseguenti alla sentenza, e a resistervi.

Ciascuna parte, costituendosi, deve eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. In mancanza, il domicilio si intende assunto ad ogni effetto presso la segreteria del giudice adito.

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

ART. 83.

(Ricorso cumulativo e ricorso collettivo).

Il ricorrente può con un solo ricorso impugnare più atti, anche di diverse am-

ministrazioni, o proporre più domande, anche nei confronti di diverse amministrazioni, purché vi sia connessione oggettiva e siano rispettate le norme sulla competenza.

Più interessati possono ricorrere collettivamente per proporre la stessa domanda, sempre che non sussista tra loro conflitto di interessi.

ART. 84.

(Proponibilità del ricorso).

Il ricorso di impugnazione contro atti amministrativi può essere proposto anche contro atti non definitivi, purché dotati di efficacia esterna. Anche quando contro tali atti siano stati esperiti i gravami amministrativi consentiti, il ricorso giurisdizionale è proponibile immediatamente o dopo che siano trascorsi novanta giorni senza che all'interessato sia stata notificata la relativa decisione amministrativa. L'emanazione della decisione amministrativa comporta la cessazione della materia del contendere, qualora sia conforme alle richieste avanzate dal ricorrente nel gravame amministrativo; altrimenti l'impugnazione giurisdizionale si intende estesa di diritto anche alla decisione stessa e il ricorrente può proporre motivi aggiunti di ricorso.

Il ricorso per ottenere l'emanazione di atti amministrativi rispetto ai quali il ricorrente sia titolare di un interesse legittimo, o per ottenere la dichiarazione di illegittimità e l'ordine di cessazione di comportamenti lesivi di interessi legittimi, è proponibile sempreché l'interessato abbia presentato formale istanza all'amministrazione competente e, decorsi inutilmente sessanta giorni, abbia notificato all'amministrazione stessa una diffida a provvedere fissandole un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine così intimato, può essere proposto il ricorso giurisdizionale.

In sede di giurisdizione esclusiva, il ricorso per ottenere l'accertamento di diritti o la condanna dell'amministrazione a

prestazioni patrimoniali è proponibile a seguito della diffida di cui al comma precedente, senza onere di previa istanza.

La presentazione di un ricorso straordinario determina la improponibilità del ricorso giurisdizionale da parte del medesimo ricorrente.

ART. 85.

(Termine per ricorrere).

Il termine per ricorrere a tutela di interessi legittimi è di sessanta giorni e decorre:

a) per l'impugnazione di atti amministrativi definitivi o comunque non gravati in via amministrativa, e per i soggetti in essi contemplati, dalla data in cui gli atti stessi sono stati notificati o comunicati in via amministrativa agli interessati, ovvero dalla data in cui costoro ne hanno acquisito piena e documentata conoscenza;

b) per gli atti amministrativi generali o regolamentari che, per essere immediatamente lesivi, sono successibili di impugnazione immediata, dal trentesimo giorno successivo al compimento delle formalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai regolamenti. Quando è richiesta l'inserzione in periodici ufficiali, la formalità si intende compiuta nella data del periodico; quando è richiesto il deposito o l'affissione, la formalità si intende compiuta nel primo giorno del deposito o dell'affissione;

c) per gli atti amministrativi speciali, per le persone che non essendo contemplate negli stessi, non ne hanno avuto conoscenza nei modi di cui alla lettera a), dalla data in cui ne hanno acquisito piena e documentata conoscenza, e comunque dal trentesimo giorno successivo al compimento delle formalità di pubblicazione, come previsto dalla lettera b). Quando si tratti di atti non soggetti a pubblicazione, il ricorso non può essere proposto decorso un anno dalla emanazione dell'atto, salvo il minor termine di

decadenza in relazione a quanto disposto nella prima parte della presente lettera;

d) per l'impugnazione degli atti amministrativi non definitivi, già gravati in via amministrativa, e per i ricorsi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, dal giorno in cui si è formato il silenzio; a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo.

Il termine non si applica per i ricorsi proposti a tutela di diritti soggettivi patrimoniali.

ART. 86.

(Proposizione del ricorso).

Entro i termini di cui all'articolo precedente, il ricorso deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, con le forme previste dal codice di procedura civile per gli atti introduttivi del giudizio civile, all'autorità che ha emanato gli atti impugnati o dalla quale si chiede l'emanazione di atti, ovvero la cessazione di un comportamento che si assume illegittimo.

Il ricorso in via di giurisdizione esclusiva per ottenere l'accertamento di diritti soggettivi o la condanna a prestazioni patrimoniali deve essere notificato all'amministrazione, in persona dell'organo che a norma del relativo ordinamento sta per essa in giudizio.

Quando si impugnino atti amministrativi concernenti nominativamente persone che possono avere interesse alla conservazione dell'atto, ovvero si ricorra per ottenere l'emanazione di atti amministrativi sfavorevoli a persone nominativamente indicate, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, negli stessi termini e nelle stesse forme, ad almeno uno dei controinteressati. Si considerano controinteressati anche i soggetti agevolmente individuabili per mezzo di atti a disposizione del pubblico.

Entro trenta giorni dall'ultima notificazione, il ricorso deve essere depositato, con la prova delle notificazioni, presso la segreteria del giudice adito.

ART. 87.

(Integrazione del ricorso).

Con le stesse forme previste per la proposizione del ricorso, il ricorrente può proporre un atto integrativo del ricorso stesso richiamandone gli estremi.

L'atto integrativo può contenere motivi aggiunti alla domanda già proposta, ovvero nuove domande oggettivamente connesse con quella.

L'integrazione del ricorso è consentita a condizione che siano rispettati i termini per ricorrere. A questo riguardo, se l'integrazione è giustificata dalla emanazione di provvedimenti nuovi o dalla esternazione di provvedimenti preesistenti ma non conosciuti dall'interessato, il termine decorre dalla comunicazione o notificazione o presa di conoscenza, secondo le regole generali; se l'integrazione è giustificata dall'emergere di nuovi profili di illegittimità in relazione a circostanze o aspetti del procedimento amministrativo, dapprima non conosciuti dall'interessato ovvero sopravvenuti, il termine decorre dalla presa di conoscenza.

A questi effetti, gli atti e documenti prodotti in giudizio dalle parti resistenti entro il termine fissato dalla legge per la loro costituzione, ovvero, successivamente, entro quello fissato dal giudice con apposito provvedimento istruttorio, si presumono conosciuti dall'interessato alla scadenza dei termini stessi.

ART. 88.

(Integrazione del contraddittorio).

Il giudice, prima della decisione, deve verificare se il ricorso, ancorché notificato al numero minimo di soggetti necessario per la ritualità della sua proposizione, non debba essere notificato ad altri soggetti.

Qualora ritenga necessarie o opportune altre notificazioni, dà le opportune di-

sposizioni nella forma prevista per i provvedimenti istruttori, fissando i relativi termini. L'omissione dell'ordine di integrazione del contraddittorio non costituisce vizio della sentenza quando il ricorso sia respinto e non siano stati disposti mezzi di prova alla cui assunzione tutte le parti abbiano diritto di assistere.

Il ricorrente può, inoltre, procedere spontaneamente alla integrazione del contraddittorio, notificando il ricorso ad altri soggetti prima che sia fissata l'udienza di discussione, ovvero, se questa sia fissata, almeno quaranta giorni prima di essa. In quest'ultima ipotesi la notificazione deve contenere anche l'indicazione del giorno in cui risulta fissata la discussione e la indicazione dei termini per il deposito di atti, documenti e memorie.

ART. 89.

(Notifica per pubblici proclami).

Quando la notificazione del ricorso o dei successivi atti integrativi sia particolarmente difficile per il numero delle persone destinatarie della notifica, o per l'impossibilità di identificarle tutte, il presidente del collegio o il collegio stesso possono autorizzare l'interessato a procedere alla notifica per pubblici proclami.

La notificazione per pubblici proclami avviene mediante pubblicazione di un riassunto del ricorso e delle sue conclusioni con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e in almeno una delle forme seguenti, secondo quanto ordinato nel provvedimento di autorizzazione, avuto riguardo alle circostanze:

a) affissione di manifesti in uno o più comuni determinati;

b) inserzione in uno o più giornali quotidiani a diffusione locale o nazionale;

c) inserzione in bollettini ufficiali di ministeri o di regioni;

d) inserzioni in periodici specializzati aventi una apprezzabile diffusione in de-

terminate categorie professionali o di pubblici impiegati.

In ogni caso il provvedimento di autorizzazione indicherà i soggetti, in numero non superiore a dieci, ai quali la notificazione dovrà essere fatta nelle forme ordinarie.

ART. 90.

(Errore scusabile).

Il giudice amministrativo, riconoscendo l'errore scusabile, ha facoltà di:

a) ritenere tempestivi gli atti compiuti dalle parti con violazione di termini perentori; in tal caso sarà concesso alla controparte un nuovo termine per le attività conseguenziali, da esse trascurate nella convinzione dell'invalidità di quelli;

b) concedere alle parti un termine per la rinnovazione di atti, specificando, ove occorra, le modalità da seguire.

ART. 91.

(Costituzione delle parti intime).

L'amministrazione contro cui è proposto il ricorso deve depositare nella segreteria del giudice adito, nei venti giorni successivi al termine per il deposito del ricorso o dei relativi atti di integrazione, tutti gli atti del procedimento cui si riferisce il ricorso stesso e ogni altro atto cui si sia riferito il ricorrente, sempreché essa ne abbia la disponibilità.

Entro lo stesso termine, l'amministrazione stessa e ogni altro soggetto cui il ricorso è stato notificato, possono costituirsi in giudizio mediante controricorso contenente la nomina di uno o più difensori, a norma dell'articolo 82, e l'elezione di domicilio e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto addotte per resistere al ricorso.

La costituzione può essere effettuata anche oltre il termine, ma in tal caso essa implica accettazione del processo nello stato in cui si trova e piena conoscenza di tutti gli atti processuali già compiuti, compresi i provvedimenti che debbono essere comunicati alle parti costituite. Essa non dà luogo al rinvio della discussione, salvo che ne faccia richiesta il ricorrente.

ART. 92.

(Domande riconvenzionali).

In sede di giurisdizione esclusiva, quando si controverta su diritti soggettivi patrimoniali, le parti intimare possono proporre nel controricorso, purché depositato nel termine di cui all'articolo precedente, domande riconvenzionali che dipendano dal titolo dedotto in giudizio dal ricorrente o dal titolo fatto valere a sostegno di una eccezione, sempreché le domande stesse rientrino nella sfera di competenza del giudice adito.

ART. 93.

(Ricorso incidentale).

Entro il termine stabilito per la costituzione delle parti intimare, ciascuna di esse può proporre un ricorso incidentale avente le forme prescritte per il ricorso principale. Nel termine suddetto, il ricorso deve essere notificato alle altre parti; la notificazione può essere fatta anche nel domicilio eletto per il giudizio.

Il ricorso incidentale deve essere depositato nei venti giorni successivi all'ultima notificazione. Nei venti giorni susseguenti le altre parti possono presentare memorie, istanze e documenti.

Il ricorso incidentale perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile o irricevibile, o se è rinunziato.

ART. 94.

(Intervento).

Ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse, salve le decadenze già verificatesi.

Nei giudizi promossi nei confronti dell'amministrazione regionale e di enti da essa controllati, può intervenire il difensore civico, istituito con legge regionale.

L'istanza di intervento deve essere notificata **alle parti in causa** e deve essere depositata, a pena di decadenza, in segreteria **entro trenta giorni dall'ultima notificazione.**

Nei successivi venti giorni le altre parti possono presentare memorie e documenti.

ART. 95.

(Disciplina dei termini, abbreviazioni e proroghe).

Nei giudizi davanti alla giurisdizione amministrativa si applicano le norme relative alla disciplina dei termini, di cui agli articoli 152, 153, 154 e 155 del codice di procedura civile.

Per gravi ragioni di urgenza, il presidente dell'organo giurisdizionale adito può abbreviare i termini per il deposito del ricorso, per la costituzione delle controparti e per la proposizione dei ricorsi incidentali. Il relativo provvedimento viene steso in calce al ricorso e deve essere notificato congiuntamente a questi.

Quando il soggetto che deve notificare il ricorso, o il ricorso incidentale, ovvero deve costituirsi come parte intimata, risiede all'estero, i relativi termini sono prorogati in suo favore di trenta giorni, se la sua residenza è in Europa, e di sessanta giorni negli altri casi.

ART. 96.

(Regime fiscale del processo).

Gli atti del processo sono stesi in carta libera.

I documenti prodotti sono soggetti alle norme fiscali stabilite dalle leggi tributarie.

Il ricorrente deve versare presso il competente ufficio del registro una tassa fissa di lire ventimila per il ricorso principale, di lire diecimila per ogni atto di integrazione del ricorso, di lire diecimila per le istanze cautelari contestuali al ricorso ed in lire diecimila per ogni altro atto contenente istanze cautelari. Chi propone ricorso incidentale o domande riconvenzionali deve versare la tassa fissa di lire ventimila. Chi propone atto di intervento deve versare la tassa fissa di lire diecimila.

Le quietanze relative ai versamenti sopra indicati debbono essere depositate congiuntamente agli atti cui si riferiscono. In mancanza, il segretario del giudice, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, rimette gli atti all'ufficio del registro competente per la regolarizzazione.

Sono esenti dalle suddette tasse gli atti dei giudizi in materia di pubblico impiego, quelli compiuti da soggetti ammessi al gratuito patrocinio e quelli compiuti dalle amministrazioni dello Stato.

I provvedimenti del giudice amministrativo non sono soggetti a registrazione.

ART. 97.

(Comunicazioni di segreteria).

In tutti i casi previsti dalla presente legge, le comunicazioni sono eseguite dalla segreteria a mezzo di biglietto recapitato al difensore nel domicilio eletto.

Il recapito può essere fatto a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna da parte di un dipendente dell'ufficio giurisdizionale, a ciò delegato dal presidente. In tal caso chi riceve la comunicazione deve rilasciarne ricevuta.

Si intendono regolarmente comunicati gli atti sui quali il difensore apponga il proprio visto, con la data e la firma.

In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere fatta dal segretario per telefono, sempreché la telefonata sia ricevuta nello studio professionale del difensore da persona idonea. In tal caso il segretario annota in calce al testo della comunicazione la data e l'ora della telefonata, e il nome e cognome della persona che ha ricevuto il messaggio.

SEZIONE II. — *I provvedimenti cautelari.*

ART. 98.

(Provvedimenti cautelari).

Il ricorrente può chiedere, contestualmente al ricorso, o con successivo atto notificato alle stesse parti cui è notificato il ricorso, la sospensione degli atti impugnati e la emanazione, in genere, dei provvedimenti cautelari idonei ad evitare che nelle more del processo i diritti e gli interessi implicati subiscano un pregiudizio irreversibile.

La domanda viene esaminata dal collegio in camera di consiglio, nella prima seduta successiva al deposito di essa, sempreché siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione. Il presidente può stabilire che la trattazione avvenga anche ad una seduta successiva; in tal caso il provvedimento deve essere comunicato al difensore del ricorrente e alle altre parti costituite. Alla trattazione in camera di consiglio possono intervenire i difensori che ne facciano richiesta.

Il collegio decide con ordinanza motivata. Il collegio può anche limitarsi a disporre misure provvisorie ed indifferibili, ordinando nel contempo incombenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio, e riservandosi di provvedere nuovamente dopo l'adempimento.

ART. 99.

(Provvedimenti di urgenza).

In casi di particolare gravità ed urgenza, il presidente del collegio può di-

sporre provvisoriamente le misure cautelari, con provvedimento steso in calce al ricorso o all'istanza, prima della notificazione. Il provvedimento viene notificato, a cura del ricorrente, congiuntamente al ricorso o all'istanza, entro cinque giorni dalla sua emanazione; il deposito del ricorso o dell'istanza deve essere effettuato entro cinque giorni dall'ultima notificazione. L'inosservanza dei suddetti termini determina la caducazione dei provvedimenti presidenziali, salva l'efficacia dell'istanza in ordine ai provvedimenti cautelari di competenza del collegio.

Dopo il deposito, si procede a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente. I provvedimenti presidenziali in ogni caso perdono efficacia se non confermati dal collegio.

ART. 100.

(Comunicazione ed esecuzione dei provvedimenti cautelari).

Indipendentemente dall'onere di notifica di cui al primo comma dell'articolo precedente, i provvedimenti cautelari, non appena emanati, debbono essere comunicati dalla segreteria dell'amministrazione interessata, anche telegraficamente.

I provvedimenti cautelari emanati dal collegio debbono, inoltre, essere comunicati a tutte le parti costituite.

L'Amministrazione è tenuta a dare immediata esecuzione ai provvedimenti cautelari; ove insorgano difficoltà, l'amministrazione o le altre parti interessate possono chiedere al presidente del collegio, per iscritto, le opportune istruzioni, salvo il deliberato del collegio.

I provvedimenti cautelari cessano di avere efficacia con la pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.

ART. 101.

(Revoca e modifica dei provvedimenti cautelari).

Ciascuna delle parti, con atto proposto nelle forme prescritte per la domanda dei

provvedimenti cautelari, può chiederne la revoca o la modifica allegando circostanze sopravvenute o conosciute per la prima volta.

Si procede a norma dei tre articoli precedenti.

SEZIONE III. — *L'istruzione.*

ART. 102.

(Onere della prova e provvedimenti del giudice).

Fermo l'obbligo dell'amministrazione intimata di produrre tutti gli atti del procedimento amministrativo, ciascuna delle parti ha l'onere di provare i fatti e le circostanze su cui si fondano le rispettive difese.

La prova può essere data direttamente, mediante documenti scritti, grafici, fotografici e simili, di cui la parte abbia la disponibilità; e indirettamente, mediante l'attività istruttoria svolta dal giudice su istanza della parte.

Il giudice ordina le attività istruttorie richieste dalle parti, qualora ne riconosca l'ammissibilità e la rilevanza. Il giudice, inoltre, può disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova che risultino necessari a motivo della contraddittorietà delle prove assunte, ovvero dalla loro lacunosità.

L'inadempienza delle parti agli obblighi e agli oneri di cui al primo comma del presente articolo, e agli ordini di esibizione impartiti dal giudice, è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Nelle controversie in materia di operazioni elettorali, l'acquisizione dei documenti può essere sempre disposta d'ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti.

ART. 103

(Attività istruttorie).

Le attività istruttorie sono disposte con ordinanza dal presidente dell'organo

giurisdizionale o della sezione, ovvero dal collegio in occasione della trattazione delle domande cautelari o della discussione della causa.

Le ordinanze sono comunicate a tutte le parti costituite, ed all'amministrazione, anche se non costituita, entro cinque giorni.

Le ordinanze possono disporre i seguenti mezzi di prova:

1) la produzione di materiale documentale in possesso delle parti;

2) la produzione di chiarimenti, informazioni e notizie da parte delle pubbliche amministrazioni, anche estranee al processo;

3) accertamenti, ispezioni, misurazioni e verificazioni su luoghi e su cose mobili o immobili.

Inoltre, in sede di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione di merito, le ordinanze possono disporre i seguenti mezzi di prova:

a) la escussione di testimoni, sotto giuramento, con le modalità proprie del processo civile;

b) la comparizione personale delle parti private interessate, per il loro interrogatorio libero;

c) la comparizione personale di funzionari dell'amministrazione intimata, per dare gli opportuni chiarimenti.

Le ordinanze dettano tutte le modalità necessarie circa l'assunzione dei mezzi di prova e stabiliscono altresì se le attività di cui al numero 3) e alle lettere a), b) e c) debbano essere eseguite alla presenza del collegio, ovvero di uno dei suoi membri appositamente delegato, ovvero di un funzionario amministrativo imparziale in veste di collaboratore della giustizia.

Quando le suddette attività non si svolgono alla presenza del collegio, il magistrato delegato o il funzionario delegato debbono rimettere al collegio una dettagliata verbalizzazione delle operazioni com-

piute, delle dichiarazioni raccolte, degli accertamenti compiuti e, se richiesti dall'ordinaria istruttoria, esprimere un giudizio di ordine tecnico.

ART. 104.

(Contraddittorio nell'istruttoria).

All'assunzione dei mezzi di prova di cui al n. 3) del terzo comma ed alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del quarto comma dell'articolo 103, possono assistere le parti ed i rispettivi difensori. A questo scopo la segreteria deve comunicare alle parti costituite la data, l'ora e il luogo delle attività istruttorie, con preavviso di almeno cinque giorni liberi se queste si svolgeranno nella sede dell'organo giurisdizionale e di almeno quindici giorni liberi negli altri casi.

Le parti e i difensori possono farsi assistere da consulenti tecnici.

Nel corso dell'assunzione dei mezzi di prova i difensori possono fare istanze e osservazioni scritte e orali, sempreché ciò non abbia l'effetto di influenzare le risposte dei testimoni o di chi deve essere interrogato. Chi presiede all'assunzione della prova può concedere analoga facoltà ai consulenti tecnici.

I verbali delle operazioni istruttorie che non si siano svolte davanti al collegio debbono essere depositati in segreteria, a disposizione delle parti, almeno venti giorni liberi prima della udienza di discussione.

ART. 105.

(Limiti all'ammissibilità della prova testimoniale).

Nei casi in cui è consentita la prova testimoniale, le parti private possono essere ammesse a provare con testimoni anche fatti in contrasto con il contenuto di atti dell'amministrazione, sempreché questi non siano dotati dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'articolo 2699 del codice civile.

SEZIONE IV. — *La sospensione e le modificazioni del rapporto processuale.*

ART. 106.

(Sospensione del processo).

Il processo è sospeso di diritto:

1) quando il collegio abbia disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia delle Comunità Europee;

2) quando sia stato proposto regolamento di competenza a norma dell'articolo 80;

3) nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del codice di procedura penale;

4) quando il giudice, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione circa la falsità di un documento o circa lo stato e le capacità delle persone, abbia assegnato alle parti un termine per l'instaurazione del relativo giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria;

5) ogni altro caso previsto dalla legge.

Inoltre il giudice può discrezionalmente disporre la sospensione nei seguenti casi:

a) quando sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione;

b) quando sembri pregiudiziale o comunque rilevante la definizione di un altro giudizio pendente davanti a qualunque giurisdizione, o di un ricorso straordinario.

ART. 107.

(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione del giudizio non possono essere compiuti atti di procedura, salva in ogni caso l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari o istruttori urgenti.

La sospensione interrompe i termini processuali in corso, che ricominciano a

decorrere dalla data di riassunzione del giudizio effettuata a norma dell'articolo seguente.

ART. 108.

(Riassunzione).

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato alle altre parti costituite e all'amministrazione, anche se non costituita, nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa della sospensione. L'atto deve essere depositato presso la segreteria entro venti giorni dall'ultima notificazione.

La riassunzione del processo non determina la necessità di una nuova costituzione.

ART. 109.

(Morte o cambiamento di stato delle parti e dei difensori).

In sede di giurisdizione generale, di legittimità o di merito, la morte o il cambiamento di stato delle parti o dei loro difensori non determinano effetti sul rapporto processuale, salvi gli effetti della successione nella titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.

In caso di morte, di perdita della capacità o dell'abilitazione professionale da parte dell'unico difensore, tuttavia, la parte interessata ha diritto di ottenere dal presidente, su richiesta personale anche verbale, un congruo rinvio della discussione per munirsi di difensore.

In sede di giurisdizione esclusiva, se l'oggetto del giudizio sia l'accertamento di diritti soggettivi o la condanna a prestazioni patrimoniali, la morte o la perdita di capacità della parte, o la morte, la perdita di capacità o di abilitazione dell'unico difensore determinano l'interruzione del processo, a partite dalla data in cui l'evento è reso noto al giudice mediante denuncia fatta da una delle parti, anche personalmente, o da uno dei difensori.

L'interruzione è dichiarata con ordinanza del presidente o del collegio, produce gli effetti della sospensione e cessa mediante la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Negli altri casi di giurisdizione esclusiva si applicano i primi due commi del presente articolo.

L'interruzione non può aver luogo dopo che il giudizio è stato assunto in decisione, salvo che esso venga rimesso in istruttoria. L'interruzione altresì non ha luogo quando prima che essa sia stata dichiarata si siano costituiti coloro ai quali spetta continuare il giudizio, ovvero la parte si sia munita di nuovo difensore.

La revoca del mandato al difensore, o la rinuncia di questi, non hanno effetto se la difesa non è assunta da altro difensore.

ART. 110.

(Rinuncia al ricorso).

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso con atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore o anche da questo solo, se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

ART. 111.

(Estinzione del processo).

Il processo si estingue:

1) quando non sia stata proposta tempestiva istanza di fissazione dell'udienza;

2) quando il processo non sia stato riassunto nel termine di sei mesi prescritti dall'articolo 108;

3) nei casi di rinuncia.

L'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Salvo il disposto dell'articolo 162, terzo comma, ciascuna delle parti sopporta le spese da essa sostenute.

L'estinzione del processo è dichiarata con sentenza.

ART. 112.

(Effetti della estinzione).

L'estinzione del processo non estingue l'azione, salvo il rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione per la proposizione di questa.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito e quelle che regolano i conflitti di competenza.

Nel nuovo giudizio il collegio può trarre dalle prove raccolte nel processo estinto, principi di convincimento.

SEZIONE V. — *La decisione.*

ART. 113.

(Istanza di fissazione dell'udienza).

La fissazione dell'udienza deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, da presentare entro il termine di due anni dal deposito del ricorso.

Qualora la causa venga cancellata dal ruolo, l'istanza deve essere rinnovata entro il termine di due anni decorrente dalla conoscenza della cancellazione, ovvero, se siano stati disposti incumbenti istruttori, dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria.

L'istanza è ricevuta dal segretario del collegio, che ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta, e quindi presenta al presidente della sezione l'istanza stessa, con tutti gli atti della causa.

Il presidente della sezione, con proprio decreto, nomina il relatore e assegna

il giorno dell'udienza, e può, su domanda di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Il decreto di fissazione è comunicato, a cura della segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, alle parti costituite ed a coloro che hanno fatto atto d'intervento.

ART. 114.

(Riunione e separazione dei ricorsi).

I ricorsi possono essere riuniti dal collegio, d'ufficio o su istanza di parte, quando siano connessi.

Il collegio può altresì disporre la separazione di ricorsi già riuniti, quando la continuazione della loro riunione ritardi o renda più gravoso il processo.

ART. 115.

(Astensione e ricusazione).

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici o alla loro astensione secondo il codice di procedura civile, sono applicabili anche ai giudici amministrativi. Per le stesse cause può inoltre essere sollevata ricusazione nei riguardi del funzionario o del tecnico designato per la istruttoria.

Nei confronti dei magistrati, la ricusazione si propone mediante ricorso sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, almeno due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei magistrati che sono chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione in caso contrario. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova.

Nei confronti del funzionario o del tecnico designato per l'istruttoria, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento di designazione. In caso d'urgenza il presidente può provvedere alla surrogazione con altro soggetto.

Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al ricusato, il quale può presentare deduzioni.

Il collegio decide sulla domanda in camera di consiglio.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione ad una pena pecuniaria non superiore a lire centomila.

Se la domanda è accolta, il collegio stabilisce quali degli atti anteriori debbano essere rinnovati.

ART. 116.

(Procedimento in camera di consiglio).

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i ricorsi per i quali si debba soltanto dare atto della intervenuta estinzione;

2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione regionale sulle controversie circa la competenza passiva in materia di spese di spedalità;

4) per i ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario o del giudice amministrativo.

Se una delle parti ne faccia richiesta, il presidente ordina che il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

La segreteria comunica alle parti il giorno della trattazione in camera di consiglio.

ART. 117.

(Discussione del ricorso).

Il decreto di fissazione dell'udienza è notificato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima della udien-

za fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni prima del giorno fissato per l'udienza e memorie fino a dieci giorni prima. Il presidente del collegio può, tuttavia, previo accordo tra le parti, consentire il deposito tardivo.

Nel giorno stabilito per la discussione il relatore espone i fatti, i motivi del ricorso e le difese delle parti costituite. I difensori sono quindi ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso. Egli esercita i poteri di polizia per l'ordinato svolgimento dell'udienza, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura civile.

Il ricorso è assegnato in decisione anche se non intervengono le parti.

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica. Ad essa si applica quanto previsto dall'articolo 129 del codice di procedura civile. Il presidente può chiedere lo intervento della forza pubblica.

ART. 118.

(Deliberazione).

La decisione è deliberata dopo l'udienza, in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i magistrati che hanno assistito alla discussione.

Il primo a votare è il relatore; successivamente votano gli altri magistrati cominciando dal meno anziano e, per ultimo, il presidente.

La decisione è presa a maggioranza di voti.

La scelta dell'estensore è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

La decisione del ricorso può essere differita ad una data successiva.

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

ART. 119.

(Decisione del ricorso).

Il collegio:

1) se ritiene che il ricorso appartenga alla cognizione di altro giudice, dichiara il proprio difetto di giurisdizione o il proprio difetto di competenza;

2) se il ricorso è stato proposto tardivamente ne dichiara l'irricevibilità, salva la facoltà di ritenere scusabile il ritardo;

3) se manca un presupposto di ammissibilità del ricorso dichiara l'inammissibilità, salva la facoltà di concedere, ove l'inammissibilità non sia imputabile al ricorrente, un congruo termine perentorio per il perfezionamento del rapporto processuale;

4) se l'amministrazione annulla, revoca o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'interesse dedotto in giudizio, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

5) se il ricorso è infondato lo respinge;

6) se il ricorso è fondato su motivi di legittimità l'accoglie, annullando, ove esista, il provvedimento impugnato ed altresì, se il vizio è di competenza, rimettendo la questione all'autorità competente, ovvero, se il vizio è di altra natura, condannando l'amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti con l'indicazione dei principi di diritto ed i criteri che dovranno essere osservati, fatte salve le valutazioni di merito e riservate all'amministrazione, ovvero, infine, dichiarando i principi di diritto ed i criteri da osservarsi nei successivi comportamenti;

7) se il ricorso è fondato su motivi di merito può altresì revocare, riformare o sostituire il provvedimento impugnato.

Il collegio, quando accoglie un ricorso proposto a tutela di diritti soggettivi, li dichiara e precisa i correlativi obblighi

dell'amministrazione. Può inoltre condannare quest'ultima al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

In materia di pubblico impiego il collegio, quando accoglie il ricorso pronunciando sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per credito di lavoro, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggiore danno eventualmente subito dall'impiegato per la diminuzione di valore del suo credito.

In ogni caso il collegio provvede sulle spese ed onorari di giudizio, osservando, le disposizioni del codice di procedura civile e li liquida nella stessa sentenza.

Se nel corso del giudizio l'amministrazione emana un nuovo provvedimento per regolare il rapporto sostanziale oggetto della controversia, senza soddisfare l'interesse dei ricorrenti, su istanza di questi il giudice pronunzia circa gli effetti del nuovo provvedimento sul rapporto controverso, annullando ove esso riproduca gli stessi vizi che formarono oggetto di censura nel ricorso introduttivo, oppure per nuovi vizi dedotti eventualmente con motivi aggiunti.

ART. 120.

(Contenuto della sentenza).

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano, e reca l'intestazione « Repubblica italiana ».

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del collegio che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) la concisa esposizione dei motivi di ricorso e delle difese, dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione;
- 4) il dispositivo e, in caso di accoglimento, l'ordine di esecuzione rivolto all'autorità amministrativa;
- 5) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

Se alcuno dei magistrati di cui sopra non può sottoscrivere per impedimento, la sentenza ne deve contenere la menzione prima della sottoscrizione.

ART. 121.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza è pubblicata mediante deposito della segreteria del collegio che l'ha pronunciata. Il segretario prende nota del deposito in apposito registro, e dà atto del deposito stesso in calce alla sentenza, apponendovi la data e la firma.

Il segretario, entro cinque giorni dalla pubblicazione, comunica mediante biglietto alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Tutti gli interessati possono consultare il registro suddetto e, a loro spese, chiedere estratti di questo nonché copie delle sentenze.

ART. 122.

(Pubblicità delle sentenze relative ad atti generali).

Qualora la sentenza di primo o di secondo grado abbia pronunciato l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, della sentenza stessa deve essere data, a cura dell'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

ART. 123.

(Esecutività delle sentenze).

Le sentenze dei giudici amministrativi di primo grado sono esecutive.

Relativamente alle somme di cui dispongono la condanna, esse costituiscono titolo esecutivo. La segreteria cura la spedizione delle stesse in forma esecutiva.

ART. 124.

(Correzione delle sentenze).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso organo che le ha pronunciate, qualora sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Sul consenso delle parti, la correzione è disposta con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

In caso di dissenso delle parti, la correzione è disposta con sentenza, seguito il rito ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione dell'ordinanza o della sentenza che le ha disposte.

CAPO III.

LE IMPUGNAZIONI.

SEZIONE I. — *L'appello.*

ART. 125.

(Pronunce appellabili).

Contro le sentenze e i provvedimenti collegiali cautelari dei giudici amministrativi di primo grado è ammesso appello.

ART. 126.

(Termini per la proposizione dell'appello).

Il termine per proporre appello contro le sentenze è di sessanta giorni dalla notificazione.

Il termine per proporre appello contro le sentenze in materia elettorale è di venti giorni dalla notificazione, per coloro nei cui confronti questa è obbligatoria; per gli altri cittadini elettori il termine è di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sen-

tenza medesima nell'albo pretorio del comune effettuata ai sensi dell'articolo 83/11, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può più essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine per proporre appello contro i provvedimenti collegiali cautelari è di 15 giorni dalla notificazione.

Indipendentemente dalla notificazione di cui al comma precedente, l'appello contro i provvedimenti cautelari non può più essere proposto, decorsi trenta giorni dal loro deposito in segreteria.

ART. 127.

(Interruzione e proroga dei termini per l'appello).

Se durante la decorrenza del termine per proporre appello si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 109, il termine è interrotto e riprende a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 109, il termine di cui al terzo comma del precedente articolo è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

Se nel corso della decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 109 il termine stesso è interrotto e riprende a decorrere dal giorno successivo all'evento.

ART. 128.

(Appello del litisconsorte necessario pretermesso).

L'appello può essere proposto anche dal litisconsorte necessario pretermesso.

ART. 129.

(Acquiescenza).

L'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti spontanei incompatibili con la volontà di gravarsi contro la pronuncia di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'appello. Qualora, però, la pronuncia sia impugnata da altra parte, colui il quale ha fatta acquiescenza può proporre appello incidentale.

L'appello parziale importa acquiescenza alle parti della pronuncia non impugnata.

ART. 130.

(Forma dell'appello).

Il ricorso in appello deve contenere:

1) l'indicazione del nome e cognome, della residenza dichiarata o del domicilio eletto dell'appellante; se appellante è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) l'indicazione del giudice dinnanzi al quale è proposto;

3) l'indicazione della sentenza o del provvedimento collegiale cautelare, oggetto dell'appello;

4) l'esposizione dei fatti ed i motivi specifici su cui l'appello si fonda, con l'indicazione delle disposizioni e dei principi di diritto che si ritengono violati, e le conclusioni;

5) la sottoscrizione delle parti e dell'avvocato ammesso al gratuito patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero del solo avvocato qualora questi sia munito di mandato speciale. In tal caso nel ricorso deve essere indicata anche la data del rilascio del mandato, salvo che quest'ultimo non sia contenuto nello stesso ricorso in appello.

ART. 131.

(Nullità del ricorso in appello).

Il ricorso in appello è nullo:

1) se manchi la sottoscrizione di cui al n. 5 del precedente articolo;

2) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

ART. 132.

(Notificazione dell'appello).

Il ricorso in appello deve essere notificato, nei termini stabiliti dagli articoli 126 e 127, ad almeno una delle parti del giudizio di primo grado.

Se l'appello non è stato notificato a tutti coloro ai quali la sentenza indivisibilmente si riferisce, il collegio o il presidente ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale essa deve venire eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il collegio o il presidente può autorizzarne l'effettuazione per pubblici proclami.

ART. 133.

(Luogo di notificazione dell'appello).

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'appello deve essere notificato nel luogo indicato.

Negli altri casi, nei confronti delle parti già costituite nel giudizio di primo grado, l'appello si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Qualora un unico procuratore si sia costituito in rappre-

sentanza di più parti, è sufficiente la notificazione di una sola copia dell'atto di appello.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, l'appello si notifica alla parte personalmente.

Nei confronti delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione dell'appello si effettua presso l'ufficio dell'Avvocatura che si è costituito nel giudizio di primo grado.

ART. 134.

(Sanatoria delle nullità).

La comparizione della parte intimata sana le nullità del ricorso d'appello o della sua notificazione, salvo che sia effettuata espressamente al fine di far valere la nullità.

ART. 135.

(Deposito del ricorso in appello).

L'originale del ricorso in appello con la prova delle eseguite notificazioni deve essere depositato, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice dell'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'ultima notifica.

Con l'originale del ricorso in appello e comunque non oltre i trenta giorni antecedenti all'udienza di discussione, l'appellante è altresì tenuto a depositare copia autentica della sentenza impugnata.

Dopo eseguito il deposito del ricorso, la segreteria del giudice dell'appello richiede d'ufficio alla segreteria del giudice di primo grado il fascicolo del giudizio.

ART. 136.

(Appello incidentale).

Le parti, nei cui riguardi è stato proposto l'appello e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, qualora inten-

dano far valere autonomi motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado, debbono proporre appello incidentale.

Non è richiesto appello incidentale per riproporre le questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato o che abbia dichiarato assorbite, nonché per proporre le questioni relative alla giurisdizione e alla irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

ART. 137.

(Termini e luogo di notificazione dell'appello incidentale).

L'appello incidentale deve essere notificato ad almeno una delle parti che ha proposto appello principale, entro sessanta giorni dalla ricevuta notificazione dell'impugnazione e depositato nella segreteria del giudice dell'appello, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, nel termine perentorio di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 130, 131, 132, 133 e 134.

ART. 138.

(Appello incidentale tardivo).

Le parti, contro le quali è stato proposto appello e quelle chiamate a integrare il contraddittorio, possono proporre appello incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'appello principale è dichiarato inammissibile, l'appello incidentale perde ogni efficacia.

ART. 139.

(Intervento in appello).

È ammesso l'intervento in appello dei litisconsorti necessari che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

ART. 140.

(Motivi, domande ed eccezioni nuove in appello).

Nel giudizio di appello non possono proporsi motivi nuovi né domande nuove, salvo che si fondino su documenti conosciuti per la prima volta dall'interessato nel corso del giudizio d'appello.

Qualora si controverta in materia di diritti patrimoniali, possono altresì domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il riconoscimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Le parti possono inoltre proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado, il giudice deve tenerne conto nel pronunciare la condanna alle spese.

ART. 141.

(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

Le domande e le eccezioni e i motivi non accolti o non esaminati o dichiarati assorbiti nella sentenza di primo grado si intendono rinunciati, qualora non siano espressamente riproposti in appello.

ART. 142.

(Poteri istruttori e decisori del giudice d'appello).

Il giudice d'appello esercita gli stessi poteri istruttori e decisori del giudice di primo grado.

ART. 143.

(Provvedimenti cautelari).

L'appello non ha effetto sospensivo.

Il giudice dell'appello, tuttavia, su istanza di parte, può, ove ricorrano gravi

ragioni, disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, nonché i provvedimenti cautelari opportuni.

Il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni previste dall'articolo 99.

I provvedimenti previsti dal presente articolo cessano di avere efficacia con la pubblicazione della sentenza definitiva di appello.

ART. 144

(Riunione delle impugnazioni separate).

Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite anche d'ufficio, in un solo processo.

Il collegio può inoltre disporre la riunione delle impugnazioni proposte contro più sentenze, allorché ricorrano ragioni di connessione.

ART. 145.

(Annullamento senza rinvio).

Il giudice d'appello, se riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza per materia del giudice di primo grado, o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi a quest'ultimo o la esistenza di cause impeditive o estintive dello stesso, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile, il giudice d'appello può rimettere in termini il ricorrente per riproporre la domanda.

ART. 146.

(Annullamento con rinvio).

Il giudice d'appello rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado qualora annulli la sentenza impugnata per una delle seguenti ragioni:

1) erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) incompleta o irregolare costituzione del contraddittorio o illegittima estromissione dal giudizio di una delle parti; se però, in conseguenza di tali vizi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il giudice d'appello annulla senza rinvio;

3) illegittima costituzione del collegio e nullità della sentenza di primo grado;

4) erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il giudizio deve essere riassunto dinanzi al giudice di primo grado entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza medesima.

Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione, il termine di cui al comma precedente è interrotto e riprende a decorrere dalla data di notificazione della sentenza che respinge il ricorso.

ART. 147.

(Pronuncia nel merito).

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti il giudice decide sul merito della controversia.

La riforma o l'annullamento parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza impugnata dipendenti dalla parte annullata o riformata.

Sono soggette a sola correzione della motivazione le sentenze erroneamente motivate, quando il dispositivo sia conforme a diritto.

La dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

ART. 148.

(Rimessione all'adunanza plenaria).

Quando la competenza a pronunciare sull'appello spetta alle sezioni del Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il

collegio, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria.

L'adunanza plenaria, quando è chiamata a pronunciarsi per effetto della rimessione di cui al comma precedente, può decidere anche su tutte le altre questioni della controversia se lo stato della causa lo consenta.

ART. 149.

(Esecutività ed effetti delle sentenze).

Le sentenze del giudice d'appello sono esecutive.

La riforma della sentenza impugnata estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata.

ART. 150.

(Inammissibilità o improcedibilità dell'appello).

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

ART. 151.

(Rinvio alle norme relative al procedimento di primo grado).

Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado.

Per le controversie in materia elettorale, tutti i termini sono ridotti alla metà, e la udienza di discussione è fissata d'ufficio in via d'urgenza.

SEZIONE II. — *Il ricorso per cassazione.*

ART. 152.

*(Casi e procedimento
del ricorso per cassazione).*

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.

SEZIONE III. — *La revocazione.*

ART. 153.

(Casi di revocazione).

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

ART. 154.

(Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello).

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

ART. 155.

(Revocazione proposta dal litisconsorte necessario pretermesso).

La revocazione delle sentenze di primo grado e di appello può essere richiesta per l'irregolare costituzione del contraddittorio dal litisconsorte necessario che sia rimasto estraneo al giudizio.

ART. 156.

(Termine per la proposizione del ricorso in revocazione).

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 153 ed in quello previsto dall'articolo 155, il termine per la proposizione del ricorso in revocazione è di sessanta giorni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il docu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 o la parte ha avuto conoscenza della sentenza impugnata.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 153, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Indipendentemente da questa, il ricorso non può più essere proposto dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza.

ART. 157.

(Proposizione della domanda).

La revocazione si propone con ricorso diretto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 153 del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti o, nel caso previsto dall'articolo 155, della conoscenza della sentenza.

Il ricorso deve essere notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio.

Il ricorso deve essere depositato, in originale con la prova delle eseguite notificazioni e con i documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice adito nel termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Nello stesso termine e, comunque, non oltre trenta giorni prima della udienza di discussione, il ricorrente deve depositare copia autentica della sentenza impugnata.

La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

ART. 158.

(Deposito per soccombenza).

Il giudizio di revocazione non è procedibile, finché il ricorrente non provi di avere eseguito il deposito di lire 20.000.

Tale disposizione non si applica ove il ricorso sia stato proposto da un'amministrazione dello Stato.

ART. 159.

(Procedimento e decisione nel giudizio di revocazione).

Al giudizio di revocazione si applicano le norme stabilite per il procedimento dinanzi al giudice adito, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

Il giudice, se dichiara irricevibile o inammissibile o improcedibile la domanda o se la rigetta per infondatezza, condanna il ricorrente alla perdita del deposito.

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione della somma depositata e, quando lo stato della causa lo consenta, decide il merito.

ART. 160.

(Impugnazione della sentenza di revocazione).

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO IV

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

ART. 161.

(Doveri dell'amministrazione).

L'amministrazione pubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze esecutive emesse da giudici ordinari o amministrativi. A tal fine:

1) annulla i provvedimenti dichiarati illegittimi dal giudice ordinario;

2) rimuove gli effetti dei provvedimenti annullati;

3) adotta, secondo i principi ed i criteri fissati nella sentenza, i provvedimenti alla cui emanazione è tenuta.

L'amministrazione, nell'emanare i provvedimenti amministrativi in esecuzione della sentenza o in sostituzione degli atti annullati, tiene conto della situazione di fatto o di diritto esistente al momento in cui furono emanati gli atti annullati o al momento in cui avrebbero dovuto essere emanati gli atti illegittimamente omessi. Quando l'esecuzione della sentenza sia impossibile, il giudice dell'esecuzione determina in favore dell'interessato, secondo criteri equitativi, un giusto indennizzo per il pregiudizio subito.

ART. 162.

(Ricorso al giudice amministrativo).

Se l'amministrazione non dà, in tutto o in parte, esecuzione alla sentenza, la parte in cui favore essa è stata pronunciata può, trascorsi almeno trenta giorni dalla notificazione di una formale diffida a provvedere, ricorrere al giudice amministrativo, chiedendo l'esecuzione.

ART. 163.

(Competenza).

I provvedimenti esecutivi di una sentenza della giurisdizione amministrativa sono di competenza del giudice che ha emesso la sentenza stessa.

La competenza è del giudice di primo grado quando l'appello sia stato respinto o sia stato dichiarato irricevibile, inammissibile o improponibile, nonché quando sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.

La competenza a provvedere per l'esecuzione di una sentenza di ogni altra giurisdizione si determina secondo le regole generali del giudizio amministrativo.

ART. 164.

(*Forma del ricorso*).

Il ricorso, per ottenere l'esecuzione delle sentenze, è diretto all'autorità giurisdizionale competente ed è depositato presso la stessa insieme a copia della sentenza da eseguire, all'atto di diffida e ad ogni altro documento utile.

La segreteria comunica il ricorso alla amministrazione e alle altre parti costituite nel giudizio conclusosi con la sentenza da eseguire, inviando a ciascuno una copia predisposta dal ricorrente. La segreteria comunica, altresì, il decreto di fissazione della camera di consiglio alle parti predette e al ricorrente.

La comunicazione deve pervenire almeno trenta giorni liberi prima del giorno fissato per la camera di consiglio.

ART. 165.

(*Procedimento*).

Sino a dieci giorni liberi prima della trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti possono produrre documenti e depositare memorie.

Entro lo stesso termine chi ha un interesse giuridicamente rilevante può intervenire nel giudizio depositando un atto di intervento e i relativi documenti.

I difensori delle parti possono chiedere, anche verbalmente, di essere sentiti in camera di consiglio.

ART. 166.

(*Provvedimenti del giudice*).

Il collegio pronuncia, quando sia possibile, una sentenza che tiene luogo dei provvedimenti che l'amministrazione avrebbe dovuto emanare e detta le modalità e i termini dei successivi adempimenti.

Con la sentenza il giudice può anche nominare uno o più commissari speciali per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi e per gli ulteriori adempimenti; può inoltre procedere, se ne sia il caso, alla denuncia alla procura generale presso la Corte dei conti per l'eventuale giudizio di responsabilità a carico dei funzionari inadempienti.

Se il collegio ritiene necessari atti di istruzione, o l'integrazione del contraddittorio, o la rinnovazione di comunicazioni o notificazioni, ovvero l'acquisizione di pareri di organi consultivi, emette una ordinanza con le opportune disposizioni, rinviando ad altra data la camera di consiglio.

ART. 167.

(Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione).

Il commissario speciale può chiedere al giudice, che lo ha nominato, le opportune disposizioni quando sorgano difficoltà nel corso dell'esecuzione. Il collegio provvede con ordinanza collegiale, sentite, ove occorra, le parti.

ART. 168.

(Opposizione contro gli atti del commissario speciale).

Avverso gli atti del commissario speciale l'amministrazione e le altre parti, nonché i terzi che subiscano una lesione immediata e diretta, possono proporre opposizione nel termine di sessanta giorni con ricorso diretto al giudice che lo ha emanato.

Il ricorso è depositato presso la segreteria del giudice.

Si applicano le disposizioni dettate per il ricorso per ottenere l'esecuzione delle sentenze.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 169.

(Nomina dei magistrati di designazione regionale).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina dei consiglieri di Stato e dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dalle Regioni e dai Consigli provinciali di Bolzano e Trento.

Fino alla scadenza di tale termine i tribunali amministrativi regionali deliberano nella composizione prevista dall'articolo 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

ART. 170.

(Referendari e primi referendari del Consiglio di Stato).

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i referendari ed i primi referendari del Consiglio di Stato sono nominati ai soli effetti giuridici consiglieri di Stato.

Essi conservano il trattamento economico previsto dalla normativa precedente e conseguono lo stipendio iniziale di Consigliere di Stato dalla data in cui lo avrebbero maturato in base alle norme previste al momento della loro assunzione in servizio presso il Consiglio di Stato.

ART. 171.

(Referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali).

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge i referendari e i primi referendari dei tribunali amministra-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tivi regionali sono nominati consiglieri amministrativi regionali e conseguono la classe di stipendio corrispondente alla loro anzianità di servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

ART. 172.

(Presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

Fino a quando non si procederà alle nomine dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali secondo le regole stabilite dall'articolo 22, i tribunali amministrativi continueranno ad essere presieduti a norma degli articoli 9 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nello stesso periodo fanno parte del Consiglio di presidenza i quattro presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani fra quelli nominati ai sensi delle norme innanzi richiamate.

ART. 173.

(Istruttoria dei ricorsi straordinari delegata alle regioni).

I ricorsi straordinari pendenti sono istruiti dal Ministero competente, anche se concernano atti emessi da regioni o da enti da loro controllati.

ART. 174.

(Competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana).

I ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi regionali sono da questi decisi, anche se siano relativi a controversie rientranti nella competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

ART. 175.

*(Competenza in unico grado
del Consiglio di Stato).*

Resta fermo il disposto degli articoli 38 e 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Fino a quando non sarà istituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sui relativi ricorsi continua a pronunciarsi, in unico grado, il Consiglio di Stato.

ART. 176.

(Regolamento di attuazione).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione.

Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento predetto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, i regolamenti esistenti.

ART. 177.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
DEL CONSIGLIO DI STATO

Presidente del Consiglio di Stato	1
Presidenti di sezione	18
Consiglieri di Stato	92

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Presidenti	20
Consiglieri	232